

Il Servizio nazionale e comunale di protezione civile

Antonio Ragonese

TITOLO I

Il nuovo servizio nazionale di protezione civile

Cap. I

Istituzione ed organizzazione nazionale

1. Istituzione

Il *servizio nazionale di protezione civile* è stato istituito con legge 24 febbraio 1992, n. 225, modificata ed integrata dai decreti legge 7 settembre 2001, n. 343 (convertito dalla legge n. 410/2001) e 31 maggio 2005, n. 90 (convertito dalla legge n. 152/2005) e da ultimo con le importanti modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 che ha riproposto con l'art. 1-bis l'intera definizione di Servizio Nazionale di protezione civile che risultava abrogato da una serie di interventi normativi successivamente intervenuti e chiarendo il ruolo preminente della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella promozione e nel coordinamento di tutte le attività. Con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 è stato disposto il decentramento di funzioni e compiti amministrativi in varie materie, compresa la protezione civile, dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La disciplina relativa all'organizzazione dei servizi, alle competenze ed ai poteri d'intervento per affrontare le condizioni di emergenza è stata rinnovata da quanto disposto con l'art. 2, commi 2-*quater* e 2-*quinquies* della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, modificando quanto era previsto dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992 e s.m.i..

Il regolamento recante norme per la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, è stato emanato con D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

La legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 ha disciplinato uno degli interventi più diffusi ed importanti di protezione civile.

Con diversi D.P.C.M. sono state stabilite direttive di attuazione delle leggi che regolano il servizio nazionale.

2. Finalità

La *protezione civile* è costituita dagli stessi cittadini e partecipata da tutte le strutture ed attività dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale ciascuna per le rispettive competenze, impegnate per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi.

La protezione civile costituisce in tal senso “servizio nazionale”, pertanto gli interessi pubblici perseguiti non fanno capo ad un apparato amministrativo ben individuato ma, in quanto riferiti alla collettività, vanno qualificati come collettivi; conseguentemente l’organizzazione amministrativa è diffusa e policentrica proprio perché strumentale non già dello Stato-apparato bensì dello Stato-comunità. Si spiega con questa lettura anche l’identificazione esplicita delle uniche due figure di Autorità di protezione civile come ribadite nella recente legge di modifica del Servizio nazionale: *il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco, quali rappresentanti della comunità locale e nazionale.*

3. Attività e compiti di protezione civile

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie condizioni di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi calamitosi.

La *previsione* consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all’identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

La *prevenzione* consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l’informazione alla popolazione e l’applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l’attività di esercitazione.

Il *soccorso* consiste nell’attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi, di cui all’articolo 2, ogni forma di prima assistenza.

Il *superamento dell’emergenza* consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Le *attività di protezione civile* devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all’articolo 15, comma 3-bis¹, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

4. La partecipazione delle amministrazioni ed istituzioni pubbliche

Il *servizio nazionale della protezione civile* è coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, dagli altri enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco assicura il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale e lo svolgimento delle altre attività allo stesso assegnate dalle leggi e dai regolamenti (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139).

Al coordinamento organizzativo del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Dipartimento Nazionale della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹ v. art. 15, comma 3bis, modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100

Il Dipartimento Nazionale esercita le sue funzioni ed interviene sia fornendo gli indirizzi operativi sulle attività di prevenzione e preparazione alle emergenze che direttamente nelle situazioni di emergenza tali da richiedere il supporto anche in termini di coordinamento dell'organizzazione dello Stato con quelle delle altre istituzioni.

Le regioni e le province provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali e provinciali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali.

Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi in emergenza che insistono sul territorio del Comune nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al Presidente della Giunta regionale.

La novità introdotta dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 sulle competenze del Sindaco durante le emergenze non è irrilevante. Accanto infatti al mantenimento delle competenze esistenti si amplia la sfera di intervento in emergenza prevedendo la direzione dei servizi anche diversi da quelli di riferimento comunale. E' certamente una delle principali novità introdotte nella legge di riforma del servizio nazionale.

Altra fondamentale novità introdotta è l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 c.d. "spending review", convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che incide sulle funzioni fondamentali e le modalità di esercizio di funzioni e servizi comunali:

- aggiornando l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni e introducendo tra queste anche la protezione civile,
- modificando la disciplina in materia di gestione associata e prevedendo che tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) esercitino obbligatoriamente in forma associata la quasi totalità delle funzioni fondamentali (tra queste la funzione di protezione civile). A tal fine il decreto legge prevede un percorso graduale da concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Finalmente, quindi, si chiarisce una volta per tutte che il servizio di protezione civile non è facoltativo, ma rientra fra le funzioni fondamentali dei comuni.

In realtà già la 146/1990, modificata dalla Legge n. 83/2000, considerava la protezione civile fra i servizi pubblici essenziali, e anche il decreto ministeriale 28 maggio 1993, individua, tra i servizi indispensabili dei comuni anche i servizi di protezione civile, ma non vi è dubbio che adesso sarà necessario ben strutturare il servizio di protezione civile comunale per adempiere all'attività di pianificazione di protezione civile in ambito comunale - mediante il coinvolgimento trasversale di tutta la struttura organizzativa comunale - e di coordinamento dei primi soccorsi. Sarà utile inoltre riflettere sulla specifica delle nuove competenze attribuite al Sindaco, Autorità comunale di protezione civile, e la direzione dei servizi in emergenza e quelle del Servizio comunale di protezione civile, funzione fondamentale, cui sembrerebbe spettare più la risposta organizzativa per il coordinamento dei primi soccorsi.

Si vedono pertanto impegnate nel Servizio nazionale della protezione civile tutte le amministrazioni pubbliche, al centro ed alla periferia, dai Ministeri al più piccolo comune; anche la "società civile" cioè la società organizzata e preparata partecipa a pieno titolo al servizio, soprattutto attraverso le organizzazioni di volontariato di protezione civile. La partecipazione complessiva che caratterizza la struttura della protezione civile italiana realizza un incontro fra la motivazione istituzionale e l'esigenza operativa legata alle caratteristiche del nostro territorio.

Se quindi il processo di riforma e di decentramento dell'ordinamento amministrativo, che estende le competenze e le responsabilità delle istituzioni regionali e locali anche nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, ha accresciuto sostanzialmente l'importanza delle predette istituzioni nella struttura del sistema di protezione civile, aumentandone le responsabilità e le competenze ad essa affidate, l'articolazione dei livelli di decisione e di intervento, la complessità delle esigenze di direzione e coordinamento del sistema ai diversi livelli, poco o nulla invece è intervenuto nel trasferimento delle necessarie risorse.

Al fine di poter assicurare una organizzazione di protezione civile adeguata al processo di decentramento amministrativo per rispondere in primo luogo alla necessità del contesto territoriale come quello del nostro Paese, bellissimo ma fragile, che presenta un quadro di possibili rischi di calamità e catastrofi sconosciuto negli altri stati europei, è necessario un "sistema" di protezione civile che costituisca un presidio in ogni ambito territoriale, con la presenza di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali in grado di intervenire in tempi brevissimi in caso di calamità, ma anche di operare con continuità per prevenire e, per quanto possibile, prevedere i disastri.

5. Le competenze delle Regioni

La Corte costituzionale (sentenza 6 ottobre 2006, n. 223) ha rilevato che già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione il legislatore statale, istituendo il Servizio nazionale della protezione civile (con legge 24 febbraio 1992, n. 225) aveva rinunciato ad un modello centralizzato, optando per un'organizzazione diffusa a carattere policentrico, ed ha ritenuto costituzionalmente legittima una legge regionale che persegue la finalità prioritaria di salvaguardare la sicurezza territoriale nella Regione e in coerenza con tale finalità disciplina il coordinamento della propria attività nell'ambito del "sistema regionale di protezione civile", il tutto rispettando la sfera della competenza statale, avendo per oggetto soltanto gli eventi calamitosi incidenti sul solo territorio regionale fronteggiabili con gli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, e non anche le calamità naturali, catastrofi ed altri eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari dallo Stato (ex art. 4, D.L. 31.5.2005, n. 90), nel rispetto della sfera di competenza ad esso attribuita dai principi fondamentali della materia concorrente in esame.

Cap. II

Il sistema organizzativo nazionale

1. L'articolazione del sistema

Il sistema organizzativo è basato sul *principio di sussidiarietà*.

Il *primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco*, che organizza le risorse comunali come abbiamo visto secondo un apposito regolamento di disciplina della neo funzione fondamentale e l'adozione di piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici presenti sul territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, e comunque dopo il primo intervento che è sempre quello della struttura comunale che è la più prossima al cittadino, il Servizio nazionale della protezione civile è comunque in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti e intervenire in caso di compromissione degli interessi primari o se del caso, il Presidente del Consiglio dei ministri, dichiara lo stato di emergenza per farvi fronte.

In caso diverso si mobilitano immediatamente i *livelli provinciali, regionali* e, nelle situazioni più gravi, anche il *livello nazionale*, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari. Ma soprattutto si identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione delle operazioni: è infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto.

Nei casi di *emergenza nazionale* questo ruolo compete al Dipartimento della Protezione Civile, mentre la responsabilità politica è assunta direttamente dal *Presidente del Consiglio dei Ministri*.

2. Le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile

L'art. 5 del D.L. 7.9.2001, n. 343, modificato dall'art. 4 del D.L. 31.5.2005, n. 90 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale con riferimento alla natura degli eventi e disponendone la revoca al venir meno di tali condizioni.

3. La Commissione nazionale per la prevenzione dei grandi rischi

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Il Comitato operativo per la protezione civile

Il Comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. Al Comitato operativo della protezione civile non partecipano gli Enti Locali.

5. Il Dipartimento della Protezione civile

5.1. Istituzione

Il *Dipartimento della Protezione civile* fu istituito con l'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e preposto alla direzione e al coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso per la protezione civile con l'art. 4 e seguenti della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i..

5.2. L'ordinamento

L'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato aggiornato con il D.P.C.M. del 1° marzo 2011 (G.U. n. 136 del 24 giugno 2011), che all'art. 26 ha così definito il *Dipartimento della protezione civile*:

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal D.L. 7 settembre 2001 n. 343 convertito dalla legge n. 401/2001, dal D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito dalla legge n. 152/2005 e dalla normativa in materia di protezione civile.

2. Il Dipartimento provvede inoltre a:

a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;

b) garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo per la protezione civile e del Comitato paritetico Stato-Regioni-enti locali;

c) curare le attività del volontariato di protezione civile;

d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

3. Il Dipartimento si articola in non più di 8 uffici ed in non più di 33 servizi. Il Capo del Dipartimento si avvale di un Vice capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un consigliere giuridico e di un Ufficio stampa.

5.3. Sedi

Il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha in Roma due sedi:

- la *sede storica*, con gli archivi ed i materiali storici, è in Via Ulpiano n. 11 - 00193 Roma;

- la *sede di rappresentanza e il centro operativo*, con l'ufficio del Capo Dipartimento e gli uffici e servizi centrali, è in Via Vitorchiano 2 - 00189 Roma;

Centralino: 06/68201;

Contact center: 800.840.840;

Indirizzo e-mail: infosito@protezione.civile-it

Posta elettronica certificata: protezione.civile@pec.governo.it

5.4. Il numero unico europeo di emergenza

Con decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006 il “numero unico europeo di emergenza” - 112 - è stato individuato quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dai numeri 112, 113, 115 e 118.

5.5. L'attestato di pubblica benemerenzza

Con D.P.C.M. 28 aprile 2009, modificato con il D.P.C.M. del 12 aprile 2011 e 9 settembre 2011, è stato istituito l'*attestato di pubblica benemerenzza* del Dipartimento della protezione.

L'attestazione di pubblica benemerenzza è concessa:

- a) alla memoria;
- b) a titolo individuale, conferibile anche a cittadini stranieri, ai civili, ai militari ed ai volontari che hanno operato in zone interessate da eventi calamitosi o da grandi eventi ed ai cittadini che in collaborazione con le istituzioni hanno contribuito ad alleviare i disagi e le sofferenze delle persone colpite o interessate da eventi di protezione civile;
- c) a titolo collettivo alle amministrazioni centrali e periferiche, agli enti pubblici e privati, ai corpi e alle organizzazioni, nonché alle componenti ed alle articolazioni delle predette strutture, coinvolti nelle attività di soccorso, assistenza e solidarietà a seguito degli eventi individuati con provvedimenti su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

6. Le risorse strategiche del sistema di protezione civile

Le risorse strategiche più importanti del sistema della protezione civile sono la qualità, la generosità, la professionalità, la disponibilità e la preparazione degli uomini che costituiscono il sistema, lo presidiano, lo potenziano e intervengono al verificarsi di calamità e disastri.

La protezione civile si avvale di tutti i Corpi organizzati dello Stato, a partire dal *Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*, che per la sua specifica preparazione costituisce la componente indispensabile in ogni intervento.

Il Dipartimento considera pertanto *Componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile* i seguenti Corpi ed Istituzioni:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
- Forze Armate,
- Polizia di Stato,
- Arma dei Carabinieri,
- Guardia di Finanza,
- Corpo Forestale dello Stato,
- ISPRA - Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
- Consiglio Nazionale delle Ricerche,
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
- E.N.E.A.,
- Croce Rossa Italiana,
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I.

Cap. III

Il volontariato di protezione civile

1. Finalità

Volontariato è l'attività liberamente e gratuitamente esplicata a beneficio della comunità in vari settori tra i quali l'assistenza, la prevenzione, la protezione civile. In questa definizione vi è tutto il significato dello spirito che anima coloro che si dedicano impegnandosi in aiuto di chi si trova in condizioni di bisogno, di difficoltà, od è colpito dai tragici eventi che feriscono intere comunità nel nostro paese. Un nobile e spontaneo sentimento che ha illuminato i momenti più difficili e del quale le vecchie fotografie che nelle sedi delle associazioni di mutuo soccorso, le pubbliche assistenze, le misericordie, le croci verdi e tant'altre ugualmente meritevoli ricordano la partecipazione dei loro volontari alle operazioni di soccorso delle popolazioni colpite nel 1908 dal terremoto di Messina e di Reggio Calabria, costituiscono una straordinaria testimonianza. Ancor oggi commuove il ricordo delle migliaia di giovani, gli "angeli del fango", che corsero a Firenze da tutto il mondo per salvare dai danni dell'alluvione del 1966 il patrimonio prezioso di arte e cultura dell'umanità che la città toscana custodisce. In tutti i momenti nei quali disastri provocati da eventi naturali o da altre cause hanno colpito una comunità, l'intervento del volontariato si è attivato, prima con la sola forza della spontaneità di partecipazione, ora con il sostegno alla stessa di oltre duemilacinquecento associazioni, che riuniscono un milione e trecentomila volontari che hanno dato la loro disponibilità ad impegnarsi per operare dove se ne presenta la necessità.

Il nostro Paese è stato colpito negli ultimi anni da gravi disastri, il più terribile ha profondamente ferito la splendida Città de L'Aquila, i più recenti hanno causato perdite di vite umane e distruzioni in due dei nostri "Patrimoni dell'umanità", la Città di Genova e il Parco naturale delle Cinque Terre, ed hanno provocato vittime e danni nei ripetutamente tormentati Comuni della provincia di Messina e nei recenti eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia Romagna, la provincia di Mantova e quella di Rovigo. Il volontariato, soprattutto con i giovani, in tutte le occasioni ha dato straordinaria testimonianza dello spirito di generosa solidarietà dal quale è animato.

2. Il volontariato nel nuovo servizio nazionale di protezione civile

La legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del *Servizio nazionale di protezione civile*, con l'art. 18 assicurava la più ampia partecipazione dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato di protezione civile, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi ed eventi disastrosi e affidava al servizio nazionale il compito di riconoscere e stimolare le iniziative di volontariato civile e di assicurarne il coordinamento.

Il decentramento amministrativo dello Stato disposto, in attuazione della legge quadro n. 59 del 1997, con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferiva con l'art. 108 alle regioni, alle province ed ai comuni le funzioni operative relative alla protezione civile che il precedente art. 107 non aveva mantenuto allo Stato, prevedendo nell'ambito delle competenze dei tre livelli di governo territoriale il concorso all'organizzazione e l'utilizzo del volontariato a livello comunale ed intercomunale.

Anche in virtù del suo ruolo fondamentale nel Sistema nazionale, il volontariato di protezione civile non poteva non essere toccato dal processo di riordino e ammodernamento della protezione civile italiana. Il 9 novembre 2012 sono quindi stati emanati i nuovi "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*", di cui di seguito illustriamo gli aspetti principali.

Gli indirizzi, riconoscono preliminarmente la natura di struttura operativa alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sottolineando come ciò consenta loro di prendere parte a tutte le

attività previste dalla legge: previsione, prevenzione, intervento di soccorso, supporto per il ritorno a condizioni di normalità nei territori colpiti da evento calamitoso.

Si concentrano dunque sulla partecipazione alle attività di previsione, prevenzione e soccorso con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

- valorizzare la partecipazione delle organizzazioni nello svolgimento di tutte le attività previste dalla legge n. 225/1992;
- promuovere l'assunzione da parte delle Regioni e degli Enti locali della piena responsabilità delle funzioni ad esse attribuite dalle disposizioni vigenti in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento²;
- semplificare ed agevolare l'applicazione degli istituti contenuti nel Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e finalizzate a consentire la piena partecipazione delle organizzazioni alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in vista o in occasione degli eventi oggetto della legge n. 225/1992, nonché le attività formative ed addestrative nei medesimi campi;
- promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigurando in tal senso la struttura dell'elenco nazionale previsto dall'art.1 del Regolamento.”

3. Gli elenchi delle associazioni di protezione civile

Nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione civile sono iscritte circa duemilacinquecento organizzazioni (tra le quali millecinquecentocinquanta pari al oltre il 60% sono i cosiddetti “gruppi comunali” sorti in diverse regioni italiane), per un totale di oltre un milione e trecentomila volontari disponibili.

Si tratta di associazioni a carattere nazionale e di associazioni locali, queste ultime tra di loro coordinate sul territorio di comuni, province e regioni, in modo da formare, in caso di necessità, un'unica struttura di facile e rapida chiamata per gli interventi.

L'**Elenco nazionale** delle organizzazioni di volontariato di protezione civile (previsto dall'art.1 del “Regolamento” di cui al DPR 194/2001), in base allo schema dei nuovi emanandi “Indirizzi operativi” assume una articolazione in **elenchi territoriali**, presso le Regioni e Province Autonome (che già, di fatto, esistono) e in un **elenco centrale**, presso il DPC.

La **novità** consisterebbe nella cancellazione dall'attuale elenco presso il DPC (che ospiterebbe soltanto l'elenco “centrale”) di tutte le organizzazioni che non sono assimilabili a “**strutture nazionali di coordinamento**” delle organizzazioni di volontariato e, fra queste, di tutti i Gruppi Comunali ed intercomunali di Volontariato di Protezione Civile, che resterebbero soltanto negli elenchi “territoriali” (presso le Regioni e le Province autonome).

3.1.1. Gli Elenchi territoriali del Volontariato di protezione civile

Gli elenchi territoriali del Volontariato di protezione civile sono istituiti presso le Regioni e le Province Autonome. A questi elenchi devono essere iscritte le organizzazioni che intendono operare

² Si riferisce al DPR 8 febbraio 2001 n. 194, “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile”.

per attività di rilievo regionale o locale. Un'importante novità rispetto al passato è rappresentata dal fatto che tutte le iscrizioni, cancellazioni o altre variazioni negli elenchi verranno contestualmente comunicate ai Comuni, "affinché i Sindaci, in qualità di autorità comunali di protezione civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza" in quanto "l'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento."³

"Possono iscriversi negli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile:

- a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n.266/1991 aventi carattere locale;
- b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
- c) i gruppi comunali e intercomunali;
- d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra regionale o nazionale".

La disciplina delle modalità d'iscrizione agli elenchi territoriali viene emanata a livello regionale, nel rispetto dei seguenti requisiti operativi:

1. "esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
 - a. assenza di fini di lucro;
 - b. esplicitazione dello svolgimento di attività di protezione civile;
 - c. presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);
3. aver realizzato nel precedente triennio attività di protezione civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non è necessaria in fase di prima iscrizione).

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla lettera a), è inoltre richiesto il seguente 4° requisito di base:

4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative."

Le organizzazioni possono essere iscritte sia all'elenco territoriale che a quello centrale, se in possesso dei requisiti richiesti. Su attivazione del Dipartimento della Protezione Civile, le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono operare anche per attività di rilievo nazionale. L'attivazione di queste avviene sempre mediante le strutture di protezione civile delle Regioni o Province autonome di riferimento che ne curano anche il coordinamento operativo.

³ Come vedremo in seguito, gli articoli 9 e 10 del Regolamento, che saranno più volte citati in questo paragrafo, riguardano i benefici e le tutele previsti per i volontari impiegati nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica nonché i relativi rimborsi per le spese connesse a tali attività.

3.1.2. Elenco centrale del volontariato di protezione civile

“Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile:

- a) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n.266/1991 diffuse in più regioni o province autonome;
- b) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria e diffuse in più regioni o province autonome;
- c) organizzazioni appartenenti alle categorie a) e b) prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;
- d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile.”

Le modalità per richiedere l’iscrizione sono quelle indicate nel D.P.R. 194/2011, mentre i requisiti di capacità tecnico-operativa di cui devono essere in possesso le organizzazioni che richiedono l’iscrizione sono i seguenti:

1. “esplicitazione, nell’ambito dello statuto o dell’atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
 - a. assenza di fini di lucro;
 - b. esplicitazione dello svolgimento di attività di protezione civile;
 - c. presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge;
3. rilevanza operativa nazionale argomentata con riferimento ai seguenti parametri:
 - in fase di prima iscrizione:
 - o dimensioni e diffusione sul territorio nazionale;
 - o partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile;
 - o strutturazione organizzativa che presenti un’effettiva capacità di coordinamento e mobilitazione del livello centrale;
 - o possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo h24, anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale;
 - o capacità specifica in particolari settori di interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;
 - ai fini della conferma periodica dell’iscrizione:
 - o conferma dei requisiti su elencati;
 - o partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione civile relativi al precedente triennio.

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla lettera a), è inoltre richiesto il seguente 4° requisito di base:

4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

I requisiti di cui al punto 3 possono essere articolati anche con riferimento ad attività diverse da quelle finalizzate agli interventi di emergenza (quali la diffusione della conoscenza di protezione civile, l'informazione alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione) a condizione che venga mantenuta la caratteristica di unitarietà del meccanismo di mobilitazione.”

Le organizzazioni iscritte in questo elenco possono operare in caso di attività di rilievo nazionale. In previsione dell'intervento, il dipartimento e le Regioni definiscono preventivamente con le stesse i necessari accordi e protocolli operativi.

4.1. Volontari lavoratori dipendenti e autonomi

L'art. 9 del Regolamento di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 disciplina le condizioni dei lavoratori dipendenti aderenti alle organizzazioni di volontariato comprese negli elenchi di legge, impegnati in attività di soccorso e assistenza in vista od in occasione di eventi dannosi, su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile, ai quali vengono assicurati per il periodo di effettivo impiego, che il datore di lavoro è tenuto a consentire per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale ai dipendenti pubblici o privati, rimborsato al datore di lavoro dal Dipartimento della protezione civile, entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Ai componenti delle organizzazioni di volontariato civile, ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico ed ai volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco, l'art. 3, comma 3-bis della legge 9 aprile 2008, n. 81 ha esteso l'applicazione delle misure e delle provvidenze dalla stessa stabilite alle attività di protezione civile, da individuarsi con decreto interministeriale la cui emanazione è stata rinviata al 31 dicembre 2011 con il D.P.C.M. 25 marzo 2011, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/2011.

L'art. 9 del regolamento n. 194 del 2001 ha stabilito che agli aderenti alle organizzazioni di volontariato impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dalle autorità della protezione civile, spetta il trattamento sopra indicato per non più di dieci giorni continuativi e fino a un massimo di trenta giorni all'anno.

Il rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro è effettuato in base alla richiesta dallo stesso presentata, osservando le modalità di cui all'art. 10 dello stesso regolamento.

Ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni iscritte negli elenchi di legge, è corrisposto un indennizzo il cui ammontare è definito secondo le norme di cui all'art. 9, comma 10, del regolamento n. 194/2001.

4.2. Le Associazioni nazionali

Le grandi associazioni ed organizzazioni di volontariato comprese nell'elenco nazionale della protezione civile sono le Associazioni Fatebenefratelli (Afmal), Scout (Agesci e Cngei), le Associazioni Nazionali Alpini (Ana), Autieri (Anai), Carabinieri (Anc), le Associazioni di Pubblica Assistenza (Anpas), dei Vigili del Fuoco in Congedo (Vfc), delle Radiocomunicazioni d'emergenza (Ari, Fir-CB e Rnre), Volontari del Sangue (Avis), della Caritas, dell'Ordine di Malta (Cisom), degli Infermieri per l'emergenza (Cives), della Comunità di S. Egidio, delle Associazioni e

Confraternite delle Misericordie d'Italia, delle Attività acquatiche e subacquee (Salvamento, Fias, Fin e Fipsas), della Legambiente, degli Psicologi per i Popoli, ProciV-Arci, Cinofili (Ucis), Unitalsi.

Le Associazioni sono molto attive sul territorio nazionale, nelle città e nei paesi, con sezioni che hanno, come la loro organizzazione nazionale, autonomia e indipendenza ed assicurano alla popolazione anche servizi sociali di primaria importanza, in particolare nei settori dell'assistenza.

4.3. Il volontariato del settore marittimo

Con direttiva del Presidente del C.M. in data 19 maggio 2010 (G.U. n. 127 del 3 giugno 2010) sono stati stabiliti indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo, a supporto dell'attività delle Capitanerie di porto, prevedendo un programma formativo che favorisca l'intervento per la sicurezza in mare.

In particolare le associazioni iscritte agli albi regionali o provinciali o nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, secondo le linee-guida emanate dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in collaborazione con le Regioni, possono:

- supportare la vigilanza costiera, comprese le attività di tutela ambientale - antinquinamento, riserve marine, aree di tutela biologica, demaniale e balneare;
- partecipare alla ricerca e salvataggio in mare;
- prendere parte alla vigilanza portuale e demaniale quando sono presenti un gran numero di persone o imbarcazioni;
- supportare le telecomunicazioni in mare.

5. L'attivazione per attività formative e addestrative

Dopo aver illustrato dettagliatamente quanto deve prevedere il provvedimento di attivazione delle organizzazioni affinché per le stesse attività vengano riconosciuti i benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, i nuovi "Indirizzi operativi" si concentrano sulle attività formative e addestrative. A tal proposito, la Direttiva riserva al solo Dipartimento la possibilità di attivare le organizzazioni di volontariato ai fini dello svolgimento di attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica. Gli oneri derivanti da tali attività sono a carico del Dipartimento, con la possibilità di concorso delle risorse delle Regioni a parziale copertura dei costi relativi ad attività promosse a livello locale.

Le organizzazioni iscritte all'elenco centrale possono rivolgere istanza direttamente al Dipartimento, mentre le sezioni delle stesse possono presentare istanza solo per il tramite delle loro strutture nazionali. Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono presentare istanza per il tramite delle Regioni di appartenenza o, dove espressamente previsto dalla normativa regionale, per il tramite degli Enti locali.

6. Concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Gli articoli dal 2 al 7 del decreto 194/2001, riguardanti la concessione di contributi da parte del Dipartimento della protezione civile. I contributi in questione possono essere concessi alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale e sono finalizzati a:

Misura 1. Potenziamento delle attrezzature e dei mezzi di cui l'organizzazione dispone. Il potenziamento può avvenire sia mediante l'intervento su dotazioni già acquisite, sia mediante l'acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;

Misura 2. Miglioramento della preparazione tecnica, inteso come svolgimento di attività atte a conseguire un miglioramento delle attività di protezione civile realizzate dalle organizzazioni;

Misura 3. Formazione dei cittadini, intesa come ogni attività finalizzata a diffondere fra i cittadini la cultura della protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti utili a ridurre i rischi derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi e ad attenuarne le conseguenze.

La domanda per la concessione dei contributi può essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno presentando un progetto corredato da apposita documentazione.

Il decreto prevede che i contributi siano erogati, di norma, in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. Eccezionalmente l'ammontare del finanziamento può superare tale limite, per far fronte alle esigenze di organizzazioni di volontariato attive in aree caratterizzate da elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

I criteri generali di ripartizione dei contributi sono definiti dal Dipartimento, d'intesa con la Conferenza Unificata, e restano in vigore per un triennio. Sulla base di tali criteri il Dipartimento, sentito il Comitato nazionale di volontariato di protezione civile (di cui all'articolo 12 dello stesso provvedimento) predispone, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi relativo alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Entro trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione, a ciascuna organizzazione richiedente del contributo viene data comunicazione motivata di ammissione, parziale o totale, o di esclusione. Analoga comunicazione viene trasmessa alle Regioni o Province Autonome interessate.

Secondo quanto previsto dal decreto, i parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

- a) dei rischi del territorio e dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale;
- b) del benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;
- c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 6 del decreto 194/2001 indica le disposizioni che i beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare, mentre l'articolo 7 prevede la disposizione di appositi accertamenti da parte del Dipartimento e apposite misure da applicarsi nel caso in cui vengano riscontrate violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo.

7. I Gruppi comunali e intercomunali di volontariato di protezione civile

Come riportato in premessa, l'articolo 1 del DPR 194/2001 inserisce fra le Organizzazioni di volontariato di protezione civile anche i cosiddetti gruppi comunali e intercomunali di volontariato di protezione civile.

I gruppi comunali si differenziano dalle altre organizzazioni di volontariato di protezione civile in quanto diretta emanazione dell'amministrazione comunale. Questo legame particolarmente stretto tra Comune e gruppo viene sottolineato attribuendo al Sindaco il ruolo di Presidente del gruppo. Spesso il codice fiscale del gruppo coincide con quello del Comune.

Considerato che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, il gruppo comunale traduce quindi la volontà di un Comune (o di un gruppo di Comuni, nel caso dei gruppi intercomunali) di promuovere attivamente la libera associazione di cittadini che vogliono dare un contributo nell'ambito delle attività di protezione civile.

La costituzione di un gruppo comunale di protezione civile viene in genere deliberata con atto del Consiglio Comunale, che ne approva anche il regolamento. In alternativa costituzione e regolamento possono essere deliberati con atto della Giunta Comunale. Nel caso dei gruppi intercomunali ogni Comune interessato dovrà procedere a emanare apposita delibera.

I gruppi comunali ed intercomunali, sono una delle più significative realtà nel panorama della protezione civile italiana, con una presenza diffusa in pressoché tutte le regioni italiane. Ad oggi, quelli iscritti nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile sono circa 1.500, di cui 42 gruppi intercomunali. I volontari dei gruppi comunali rappresentano circa il 30% di tutti i volontari del sistema nazionale di Protezione Civile.

Se incentivati e rafforzati, secondo una logica di distribuzione territoriale che – tenendo conto anche delle pericolosità che insistono sul territorio – li veda presenti come gruppi intercomunali, là dove i comuni hanno ridotte dimensioni territoriali e/o poca popolazione residente, ed in gruppi “sotto-comunali” là dove i comuni corrispondono ad aree metropolitane, allora i sistemi locali di protezione civile potranno dirsi avviati idoneamente – anche in termini di risorse umane – a rispondere ai compiti di protezione civile che la normativa vigente assegna ai comuni e alle amministrazioni comunali.

7.1.1. Scopi, finalità e ambito di azione dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile

Analogamente alle altre organizzazioni di volontariato di protezione civile, i gruppi comunali operano nel campo della protezione civile con attività di previsione, prevenzione e con attività di soccorso e ripristino in caso di eventi straordinari, emergenze e calamità sul territorio comunale. Possono organizzare autonomamente corsi di formazione, prevenzione ed aggiornamento dei volontari, anche con l'ausilio di altri Enti e Organismi ritenuti idonei. Possono promuovere e realizzare attività finalizzate alla formazione e informazione dei cittadini in materia di protezione civile nonché altre iniziative finalizzate alla più ampia diffusione della cultura della protezione civile.

L'ambito d'attività di un gruppo comunale in condizioni di normalità coincide col territorio dell'amministrazione (o delle amministrazioni, nel caso dei gruppi comunali) di riferimento. Il gruppo potrà anche agire al di fuori dei confini del Comune. È quanto accade soprattutto al verificarsi di situazioni di emergenza che necessitino dell'intervento di risorse umane e competenze che vanno oltre quelle immediatamente disponibili sul luogo. In tal caso il Dipartimento o la Protezione civile regionale potrebbero richiedere l'attivazione delle organizzazioni più prossime al territorio in cui si è verificata l'emergenza o in grado di mobilitarsi e giungere in zona nel più breve tempo.

7.1.2. Composizione del gruppo

Al Gruppo comunale possono aderire sia i residenti nel Comune che lo istituisce che i non residenti. La partecipazione è in genere subordinata all'accettazione del coordinatore del gruppo.

Sebbene sia indispensabile acquisire adeguata certificazione relativamente all'idoneità fisica degli aspiranti volontari, per partecipare ai gruppi non sono richiesti requisiti specifici. Data la varietà delle attività svolte, è infatti possibile individuare i compiti più adatti alle caratteristiche di ciascun volontario. Generalmente i minori non possono partecipare alla vita operativa del gruppo, tuttavia possono essere coinvolti in quanto destinatari di attività finalizzate alla formazione della cittadinanza e ad alla diffusione della cultura della protezione civile.

Per poter partecipare efficacemente e in sicurezza alle attività, è necessario che tutti i volontari partecipino periodicamente a programmi formativi e di aggiornamento e abbiano seguito almeno un

corso introduttivo sui temi della protezione civile, sugli aspetti operativi di base e i temi della sicurezza. Le questioni legate alla formazione verranno trattate più approfonditamente nel capitolo 6.

Vi sono orientamenti contrastanti rispetto all'opportunità che del gruppo facciano parte anche dipendenti comunali. Infatti costoro in caso di emergenza sarebbero comunque chiamati a fronteggiare l'emergenza lavorando all'interno dell'amministrazione. Di contro si può rilevare come dipendenti quali il personale di polizia municipale abbiano già una conoscenza delle norme di sicurezza e del territorio comunale che può essere ulteriormente arricchita e valorizzata se inserita in un contesto organizzativo specificamente finalizzato alle attività di protezione civile. Analogo discorso può essere fatto per tutti i dipendenti che all'interno del comune portino saperi professionali e svolgano funzioni cruciali in caso di emergenza. Inoltre per il periodo in cui i dipendenti sono impiegati in veste di volontari, il Comune – in quanto datore di lavoro – può accedere ai rimborsi previsti dal decreto 194/2001.

I volontari godono dei benefici e delle tutele previste dal decreto 194/2001 e devono attenersi ai doveri eventualmente previsti da regolamenti regionali o comunali o dallo statuto del gruppo. Lo statuto del gruppo, inoltre, istituisce gli organi interni fissandone le funzioni, regola gli aspetti organizzativi e operativi – anche nell'uso delle dotazioni del gruppo e individuali – stabilendo anche i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei volontari che non si attengano ai doveri previsti dallo statuto.

7.2. Aspetti gestionali ed operativi

7.2.1. Gestione amministrativa

Nel caso dei Gruppi Comunali, la gestione amministrativa risulta a volte macchinosa in quanto ricalca pienamente quella della macchina amministrativa pubblica. Pertanto, le procedure messe in atto per acquisti, rimborsi, ripartizione fondi, ecc... sono da considerarsi, in condizioni normali, alla stregua di quelle regolamentate per la pubblica amministrazione locale, per cui il tempo impiegato per portare a termine una procedura potrebbe, a volte, risultare elevato rispetto ai tempi delle Associazioni, la cui gestione risulta, in genere, più snella, in quanto, essendo queste enti privati, possono decidere molto più velocemente ed utilizzare procedure amministrative più snelle.

7.2.2. Gestione economica

Nel caso dei Gruppi Comunali la parte economica è in genere trattata all'interno di un capitolo di bilancio comunale – assegnato al servizio protezione civile – all'interno del quale vi possono essere o meno altri tipi di suddivisione. Questo garantisce enormi vantaggi, in quanto si ritrovano annualmente dei fondi destinati allo sviluppo del servizio di protezione civile, ivi incluse anche le risorse destinate al gruppo comunale di protezione civile.

Questo comporta una necessità di programmare gli interventi a medio-lungo termine, al fine di ottimizzare al massimo le risorse economiche disponibili. Nel caso di Associazioni, i fondi sono reperiti occasionalmente e non vi è un andamento costante delle entrate.

7.2.3. Gestione delle risorse materiali (mezzi ed attrezzature)

Nel caso dei Gruppi Comunali, le risorse materiali sono di fatto appartenenti all'amministrazione comunale: tutti i mezzi e le attrezzature rientrano fra gli acquisti e le dotazioni dell'amministrazione comunale, così come la loro manutenzione e il corretto utilizzo.

Questo comporta benefici in termini di ottimizzazione dell'uso delle risorse finanziarie, in quanto sia per l'acquisto, che per la manutenzione, si può usufruire di appalti generali stipulati dal Comune con enti terzi; nel caso di acquisti di grandi importi, la realizzazione di gare di appalto pubbliche, anche se ha lo svantaggio di avere tempi mediamente lunghi, porta ad ottenere ottimi ribassi rispetto

ai prezzi commerciali, pur mantenendo ottimi standard di qualità (attraverso un capitolato ben fatto con vincoli elevati).

Analogamente, lo stesso discorso vale per le polizze assicurative, per le quali si può fare riferimento alle polizze stipulate per i dipendenti pubblici, inserendo, ove richiesto e necessario, attività particolari che rientrano nel campo della protezione civile. Tali benefici non si applicano ad altro tipo di organizzazione di volontariato di protezione civile che, ad eccezione delle grandi associazioni nazionali, fanno acquisti solo per piccoli numeri, senza avere un grande potere di acquisto.

8. Il Corpo nazionale “Soccorso alpino e speleologico del C.A.I.”

L’art. 5-bis del D.L. n. 195/2009, convertito in legge n. 26/2010, ha modificato le disposizioni stabilite dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, a sostegno delle attività svolte dal *Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI)*, stabilendo quanto segue:

- il CNSAS contribuisce alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione dell’ambiente montano ed ipogeo a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, anche in condizioni impervie ed ostili;
- le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi d’urgenza e di emergenza sanitaria, possono stipulare convenzioni con il CNSAS per disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso;
- le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano convenzioni con il CNSAS per l’evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.

9. Logo, stemma ed emblema del Servizio nazionale di Protezione civile

L’uso del logo, dello stemma, dell’emblema e di ogni altro segno distintivo dell’immagine del Servizio nazionale della Protezione civile è stato riservato esclusivamente al Dipartimento ed agli operatori appartenenti al servizio da quanto disposto dall’art. 15-bis del D.L. n. 195/2009, convertito in legge n. 26/2010.

Il Capo del Dipartimento ha facoltà di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo della denominazione, del logo, dello stemma, dell’emblema e dei segni distintivi, anche nell’ambito di iniziative culturali ed editoriali coerenti con l’immagine e le finalità istituzionali.

L’uso non autorizzato dei suddetti simboli è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Cap. IV

Stati d’emergenza - L’adeguamento delle Disposizioni legislative e le direttive d’intervento

Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 119/2013, apporta alcune innovazioni alla legge 225/92. Tra le principali si evidenzia la rimodulazione dei tempi previsti per la durata dello stato di emergenza che ora può essere dichiarata fino a un massimo di 180 giorni prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni (precedentemente il limite della durata massima iniziale era di 90 giorni, prorogabili per non più di 60 giorni). Altro aspetto di rilievo è che l’amministrazione competente in ordinario venga ora individuata direttamente nell’ordinanza e non più nella delibera con cui è dichiarato lo stato di emergenza.

Il decreto-legge n. 93 inoltre istituisce il “*Fondo per le emergenze nazionali*” – finalizzato al finanziamento degli oneri connessi agli interventi conseguenti gli eventi di cui all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 – e un fondo per l’anticipazione delle esigenze di spesa per le attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Secondo il nuovo testo della legge 225/92, quindi l’art. 5 (“Stato di emergenza e potere di ordinanza”) della legge 225/92⁴ prevede che «1. *Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il **Consiglio dei ministri**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata **anche** su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, **delibera** lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. »*

Per quanto concerne la **durata della dichiarazione dello stato di emergenza**, lo stesso art. 5 precisa che lo stesso «*1-bis. (...) non puo' superare i 180 giorni (...)*» e che uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di ulteriori 180 giorni.

Per l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, il Capo del Dipartimento della protezione civile (salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza), acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, provvede all’**emanazione delle ordinanze** in deroga e ne cura l’attuazione.

Secondo la nuova formulazione della legge 225/1992, art. 5, comma 2, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;*
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;*
- c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;*
- d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e*

⁴ come modificata ed integrata dalla Legge 12 luglio 2012, n.100 (di conversione con modificazioni del D.L. 15 maggio 2012, n.59).

produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.»

Per quanto concerne l'**efficacia delle ordinanze**, quelle emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Quelle emanate successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, sono sottoposte al *concerto preventivo* del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

Lo stesso art. 5 della legge 225/92 (come modificata ed integrata dalla Legge 12 luglio 2012, n.100, di conversione con modificazioni del D.L. 15 maggio 2012, n.59) precisa, fra l'altro: a) quali sono le componenti e le strutture operative di cui si avvale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze; b) come vengono individuati i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività; c) con quali specifiche il Capo del DPC può avvalersi di commissari delegati e dove sceglierli; d) quanti giorni prima della scadenza del termine dello stato di emergenza, il Capo del DPC deve emanare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, e le eventuali disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi; e) le modalità di gestione delle disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale.

Inoltre, sempre il suddetto art. 5 precisa che (comma 4-quinquies) **il Governo riferisce annualmente al Parlamento** sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile, così come precisa che (comma 5.) le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e le motivazioni e che (comma 6.) le stesse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ("Ordinamento delle Autonomie locali").

Come è stato indicato prima, l'art. 5 della legge 225/92⁵ prevede, a proposito dello *stato di emergenza*, che lo stesso possa essere dichiarato anche "nell'imminenza" (art. 5, comma 1) e non solo "al verificarsi" di calamità naturali, oppure connesse all'attività dell'uomo, che per intensità ed estensione devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari.

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2011 (G.U. n. 120 del 20 maggio 2011) sono stati espressi gli indirizzi applicativi delle nuove disposizioni legislative, che per ciascuna sono riassunti a conclusione dei paragrafi ad esse dedicati.

⁵ come modificata ed integrata dalla Legge 12 luglio 2012, n.100 (di conversione con modificazioni del D.L. 15 maggio 2012, n.59).

2. Interventi di emergenza - ordinanze

Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione come sopra adottata, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e finanze.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può emanare ordinanze anche per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Il Presidente può avvalersi, per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza, di commissari delegati con provvedimenti che devono indicare il contenuto della delega, i tempi e le modalità di esecuzione.

Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui s'intende derogare e devono essere motivate.

Le ordinanze emanate ai sensi dell'art 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sono trasmesse ai sindaci interessati per la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito informatico dell'ente.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del punto 1 e avverso i conseguenziali provvedimenti commissariali, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (allegato 4, art. 3, comma 5).

È stato ritenuto che le situazioni di emergenza prese in considerazione dall'art. 5 della legge n. 225/1992 consentono l'esercizio di poteri derogatori della normativa primaria solo a condizione che si tratti di deroghe temporalmente delimitate, non anche di abrogazione o modifica di norme vigenti, e sempre che tali poteri siano ben definiti nel contenuto, nei tempi, nelle modalità di esercizio, non potendo in particolare il loro impiego realizzarsi senza che sia specificato il nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione (*C.d.S., sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6464*).

La Direttiva richiama il carattere delle ordinanze di protezione civile, derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente, per le quali le Regioni devono individuare in una relazione tecnico-illustrativa gli interventi e le misure da attuare, le risorse finanziarie con l'indicazione della fonte, le norme giuridiche alle quali occorre derogare, l'ambito territoriale di riferimento delle misure straordinarie, la quantificazione specifica degli oneri e delle relative coperture finanziarie, da sostenere per le diverse componenti del Servizio nazionale impegnate nella gestione dell'emergenza.

La giurisprudenza afferma che la deliberazione dello stato d'emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, è adottata nell'esercizio di un'ampia potestà discrezionale il cui limite sta nell'effettiva esistenza di una situazione di fatto da cui derivi, o possa derivare, un pericolo all'integrità delle persone, o ai beni o agli insediamenti e all'ambiente, oltre che nella sua ragionevolezza e nell'impossibilità di fronteggiare diversamente l'evento. Il fatto che non si tratti di situazione nuova ed imprevedibile non è di per sé d'ostacolo al ricorso a detto potere, per il quale assume rilievo la circostanza che il pericolo richiede interventi, attuali, necessari ed urgenti a difesa degli interessi da tutelare, a prescindere sia della imputabilità all'amministrazione pubblica o a terzi della situazione di pericolo da fronteggiare (*C.d.S., sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 654*).

3. Eventi eccezionali - soggetti interessati - sospensione tributi e contributi

I soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali è dichiarato lo stato di emergenza, che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli alle abitazioni ed agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi dei termini per gli adempimenti dei versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione o il differimento dei termini sono disposti per legge, secondo quanto stabilito dal comma 5-ter dell'art. 5 della legge n. 225/1992.

4. Stato di emergenza - Risorse per fronteggiare le spese - provvedimenti

4.1. Interventi del Presidente della Regione

Il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui al par. 1 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti agli eventi e non assicuri la copertura degli oneri occorrenti per fronteggiarli, è autorizzato a deliberare aumenti, entro il limite massimo consentito dalle leggi vigenti, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti ubicati nel suo territorio, di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 e s.m., fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, aggiuntivi rispetto alla misura massima consentita, secondo quanto è stato stabilito dal comma 5-quater inserito nell'art. 5 della legge n. 225/1992 dall'art. 2 della legge n. 10/2011.

La Direttiva afferma che ogni singola Regione, ovvero pro-quota le diverse Regioni interessate all'evento, è tenuta, ai sensi del citato art. 5, comma 5-quater della legge n. 115/1992:

- a) a reperire all'interno nel proprio bilancio le disponibilità finanziarie necessarie per fronteggiare gli oneri necessari per l'effettuazione dell'intervento;
- b) qualora il bilancio non rechi tali disponibilità, di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali o delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione sino al limite massimo consentito dalle leggi vigenti;
- c) nel caso che gli aumenti di tributi di cui alla lett. b) non assicurino tutte le risorse necessarie, di elevare ulteriormente l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, dell'imposta regionale all'accisa sul gas naturale e di istituire, ove occorra, una imposta regionale sulla benzina su autotrazione, nei limiti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 398 del 1990.

4.2. Fondo per le emergenze nazionali

Il decreto-legge 93/2013 istituisce il "Fondo per le emergenze nazionali" finalizzato al finanziamento degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza. Per il finanziamento del suddetto fondo si prevede quanto segue: «Per il finanziamento delle prime esigenze (...) e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".»

4.3. Fondo nazionale di protezione civile e risorse del bilancio statale - utilizzo

Qualora le misure adottate dal Presidente della Regione non siano sufficienti ed in tutti i casi di eventi di rilevanza nazionale, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del *Fondo nazionale di protezione civile*.

Quando risulti necessario utilizzare il *Fondo di riserva per le spese impreviste* del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo è obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'accise sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sull'aliquota dell'accisa usata come carburante. La misura dell'aumento, non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti per gli eventi di cui al punto 3, si provvede con le modalità così stabilite dal comma 5-*quinquies* inserito nell'art. 5 della legge n. 225/1992 dall'art. 2 della legge n. 10/2011.

La Direttiva prevede che qualora le risorse proprie deliberate, di cui al precedente paragrafo, non risultino sufficienti per fronteggiare l'evento, la Regione potrà richiedere al Dipartimento l'attivazione del "Fondo nazionale della protezione civile". Nel caso che la disponibilità dello stesso non consenta la copertura del fabbisogno, saranno richiesti provvedimenti integrativi al Ministero dell'economia e delle finanze.

La dotazione del fondo è stata incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012 dall'art. 30, comma 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

4.4. Fondo di garanzia per il credito alle medie e piccole imprese industriali danneggiate da calamità

Il *Fondo centrale di garanzia per il credito alle medie e piccole imprese industriali danneggiate da calamità*, di cui all'art. 28 del D.L. n. 976/1966 può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza secondo quanto previsto dal precedente par. 1. A tal fine al fondo predetto sono conferite le risorse disponibili del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'art. 5 della legge n. 261/1997.

Le aree d'intervento e le condizioni e modalità per la concessione delle garanzie, insieme con le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi d'interesse da applicare, sono stabiliti con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome, in conformità a quanto previsto dal comma 5-*sexies* inserito nell'art. 5 della legge n. 225/1992 dall'art. 2 della legge n. 10/2011.

4.5. Fondo per l'anticipazione delle esigenze di spesa per le attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali

Il decreto-legge 93/2013 istituisce un fondo finalizzato all'anticipazione delle esigenze di spesa per le attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il suddetto fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile" - Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa ed è dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.

4.6. Commissari delegati agli interventi d'emergenza - rendiconti della gestione

I Commissari delegati agli interventi d'emergenza, titolari di contabilità speciali, rendicontano entro il quarantesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio o dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, con le modalità stabilite dall'art. 5-bis della legge n. 225/1992, modificato dall'art. 2, comma 2-*quinquies* della legge n. 10/2011.

I rendiconti sono trasmessi per il controllo, con la documentazione giustificativa, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti, ed all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche in via telematica e senza documentazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT ed alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Per garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione, sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.

La Direttiva ricorda che l'art. 5, comma 4 della legge n. 225 del 1992 consente al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare Commissari delegati per l'effettuazione delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile.

Il Commissario delegato ha autonomia gestionale ed organizzativa, esercitando le attribuzioni conferite mediante le ordinanze di protezione civile nei limiti dalle stesse stabilite, anche per le deroghe dalla legislazione vigente che l'emergenza rende indispensabili, che sia nelle stesse adeguatamente motivata.

La giurisprudenza ha affermato che le situazioni di emergenza prese in considerazione dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992 consentono l'esercizio di poteri derogatori della normativa primaria solo a condizione che si tratti di deroghe temporalmente delimitate, non anche di abrogazione o modifica di norme vigenti, e sempre che tali poteri siano ben definiti nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio, non potendo in particolare il loro impiego realizzarsi senza che sia specificato il collegamento tra lo stato di emergenza e le norme temporaneamente sospese (*C.d.S., sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6464*).

Cap. V

L'organizzazione per la gestione dell'emergenza

1. I piani d'emergenza

È fondamentale che la protezione civile sia una "macchina di intervento in emergenza" bene organizzata, in grado di ridurre al minimo il tempo che intercorre tra un evento calamitoso e i primi soccorsi e interventi. A questo obiettivo sono dedicati: la definizione dei "*piani di emergenza*", elaborati a livello nazionale e locale; il continuo aggiornamento delle procedure di emergenza, indispensabili per far sì che al momento del bisogno tutti coloro che devono intervenire sappiano già cosa fare e come farlo; lo scambio regolare di informazioni tra tutti i livelli del sistema; le attività di formazione del personale e le esercitazioni di tutte le componenti che intervengono nella protezione civile; il potenziamento dei mezzi tecnici a disposizione.

2. Il "sistema" di monitoraggio del territorio

Di fronte alla previsione, al preannunciarsi, al manifestarsi ed all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di pericolosità per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per valutare la situazione e l'intervento, è necessario disporre in tempo reale delle informazioni relative alle caratteristiche del fenomeno ed alla capacità del sistema locale di fronteggiare l'emergenza.

Presso il Dipartimento è attivo un centro di coordinamento, il “SISTEMA” che garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile 24 ore su 24, tutti i giorni, per allertare immediatamente e attivare tempestivamente le diverse strutture preposte alla gestione dell'emergenza che sono:

- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale della Protezione civile;
- le Forze Armate, attraverso il Comando Operativo di vertice interforze;
- la Polizia di Stato;
- l'Arma dei Carabinieri;
- la Guardia di Finanza;
- il Corpo Forestale dello Stato;
- le Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

Qualora la situazione sia tale da richiedere la partecipazione all'attività operativa di altri enti ed amministrazioni la Sala di SISTEMA provvede di conseguenza.

È compito di SISTEMA di garantire la diffusione delle informazioni alle componenti ed alle strutture operative di protezione civile interessate e di allertarle, qualora risulti necessario, contribuendo alla loro tempestiva attivazione per l'adozione delle misure che risultano necessarie.

3. L'organizzazione per la gestione dell'emergenza

La Direttiva del 3 dicembre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente “*Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*”, si pone fra gli obiettivi quello di garantire il tempestivo e costante flusso delle informazioni tra tutti i soggetti coinvolti e quello di ottimizzare le capacità di allertamento, attivazione ed intervento del sistema di protezione civile nel suo complesso.

Fatta eccezione per gli eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione a livello dell'organizzazione territoriale, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la determina e l'ampiezza dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, attraverso l'attivazione di un “*Centro Operativo Comunale - C.O.C.*” nel quale siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale. Nelle piccole realtà comunali è necessario che in fase di pianificazione di emergenza sia garantito da parte della Provincia e della Regione un adeguato sostegno ai Sindaci di tali Comuni, affinché possano efficientemente organizzare le proprie strutture per la gestione delle emergenze.

3.1. L'organizzazione a livello comunale

Secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 3 e 4 della legge n. 225/1992, come modificati ed integrati dalla L. 100/12, e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, *a livello comunale il Sindaco assume la direzione dei servizi in emergenza che insistono sul territorio del Comune nonché il coordinamento dei sistemi di soccorso e di assistenza della popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla stessa pianificazione d'emergenza. Il Sindaco, anche utilizzando il potere di ordinanza, con il personale della sua struttura comunale e chiedendo l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti ed operanti sul territorio (Vigili del fuoco, Forze di Polizia, strutture sanitarie, enti gestori delle reti idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato locale) e con il supporto di ditte ed aziende private provvede a:*

- l'individuazione della sede più idonea per l'ubicazione del Centro Operativo Comunale, delle aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione (se non prevista dalla pianificazione d'emergenza);
- l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione;
- l'assistenza sanitaria ai feriti;
- la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione "senza tetto";
- la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare, anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale;
- il controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio;
- il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento.

In funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento, nonché della capacità di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento dell'attività di gestione dell'emergenza, si attiveranno sul territorio, ai diversi livelli di responsabilità, i centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

3.1.1 Il Centro Operativo Comunale, C.O.C.

Un ruolo fondamentale nella gestione di un'emergenza in ambito comunale è demandato al C.O.C. (*Centro Operativo Comunale*), che, organizzato per funzioni di supporto, con risorse prevalentemente comunali, può dare risposte adeguate alle esigenze che si manifestano.

Bisogna subito dire che perché un C.O.C. sia efficiente e la sua azione risulti efficace in situazione di emergenza, devono essere stati definiti in "*tempo di pace*" e, soprattutto, testati e messi a punto modelli organizzativi e operativi, procedure, modalità di coordinamento; deve, cioè, essere stata realizzata un'adeguata pianificazione e preparazione all'emergenza.

Il "Centro Operativo Comunale" (COC), presieduto dal Sindaco (autorità comunale di protezione civile) o in assenza dal vice sindaco e serve ad avviare in tempo reale processi decisionali collaborativi.

Il C.O.C., insieme al "*Centro Coordinamento dei Soccorsi*" (CCS), presieduto dal Prefetto (autorità di Governo provinciale) o suo delegato, al "*Centro Operativo Misto, COM*" (struttura operativa decentrata, il cui responsabile dipende dal Centro Coordinamento Soccorsi, e a cui partecipano i rappresentanti dei comuni e delle strutture operative e i cui compiti sono quelli di favorire il coordinamento dei servizi di emergenza organizzati a livello provinciale con gli interventi dei sindaci appartenenti al COM stesso) e, in caso di emergenza nazionale, alla "*Direzione di Comando e Controllo, Di.Coma.C.*" (con sede presso il Dipartimento della Protezione Civile o presso altre strutture vicine al luogo in cui si è manifestato l'evento calamitoso), costituiscono, ai vari livelli territoriali e funzionali, le forme di coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile e, mediante l'applicazione del cosiddetto "Metodo Augustus", permettono ai rappresentanti di ogni "funzione operativa"

(sanità, volontariato, telecomunicazioni, ecc.) di interagire direttamente tra loro ai diversi ‘tavoli decisionali’ e nelle sale operative dei vari livelli.

Il C.O.C. è il centro operativo a supporto del Sindaco, autorità comunale di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di emergenza e soccorso e di assistenza alla popolazione.

Tale centro dovrà essere ubicato in strutture sicure (antisismiche, a rischio zero sui diversi profili, ecc.), realizzate in aree di facile accesso e non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio.

Le modalità organizzative del “Centro Operativo Comunale” si possono considerare ormai abbastanza consolidate e, salvo piccole varianti ed adattamenti, sono riconducibili alle seguenti 9 *funzioni di supporto*⁶, da esercitare mediante il coinvolgimento delle risorse, comunali e non, attivabili:

- a) Funzione di supporto 1: *Tecnico, scientifica e di Pianificazione* (Tecnici comunali, responsabili delle enti gestori di reti di monitoraggio, enti di ricerca scientifica, università, tecnici e professionisti locali, ecc.)
- b) Funzione di supporto 2: *Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria* (ASL, 118, CRI, Volontariato Socio Sanitario, ecc.).
- c) Funzione di supporto 3: *Volontariato* (Organizzazioni di volontariato di protezione civile: Associazioni comunali e locali, Gruppi Comunali ed Intercomunali, ...)
- d) Funzione di supporto 4: *Materiali e mezzi* (Aziende pubbliche e private, Volontariato, C.R.I., Amministrazione locale)
- e) Funzione di supporto 5: *Servizi essenziali ed Attività Scolastica* (Enel, Acea, Eni, Gas, Acquedotto, Telecomunicazioni, Aziende municipalizzate, Smaltimento rifiuti, Distribuzione carburante, Provveditorato agli Studi).
- f) Funzione di supporto 6: *Censimento danni a persone e/o cose* (Squadre comunali di rilevamento: Tecnici comunali, Ufficio Anagrafe, Vigili Urbani, Comunità Montana, Regione, VV.F., Gruppi nazionali e Servizi Tecnici Nazionali, ecc.).
- g) Funzione di supporto 7: *Strutture operative locali e viabilità* (Vigili Urbani, Forze dell'ordine presenti nel territorio, VV.F., Volontariato).⁷
- h) Funzione di supporto 8: *Telecomunicazioni* (Enti gestori di reti di telecomunicazioni, radioamatori, ecc.).
- i) Funzione di supporto 9: *Assistenza alla popolazione* (Assessorati e Uffici competenti a livello comunale, provinciale e regionale, Volontariato socio-sanitario, Ufficio Anagrafe).

La definizione delle funzioni di supporto relative al Centro Operativo Comunale e l’individuazione dei “referenti” nel Piano comunale di Emergenza, permettono, da una parte, in “tempo di pace”, di garantire il continuo aggiornamento del piano stesso e, dall’altra, di avere in situazioni emergenziali un unico responsabile per ogni funzione, abituato già a dialogare e collaborare con le strutture che a quella funzione fanno riferimento.

⁶ v. il cosiddetto “Metodo Augustus”

⁷ Per ciascuna Funzione di Supporto dovrà essere individuato un referente con compiti specifici. Ad esempio per la funzione di supporto 7 (dirigente/funziionario VV.UU.,VV.F.) redige il piano di viabilità, individuando cancelli per inibire il traffico nelle aree a rischio, individua le vie di fuga, predisponendo quanto necessario per il deflusso della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza e ricovero. Mantiene i contatti con le varie strutture e componenti preposte alla viabilità, alla circolazione, al presidio dei cancelli di accesso alle zone interessate, alla sorveglianza degli edifici evacuati, al trasporto delle persone evacuate, all’afflusso dei soccorsi, regolamentando le attività.

In questo modo, in caso di emergenza, il Sindaco potrà contare, nel C.O.C., su referenti “esperti”, che conoscono il piano di emergenza e che potranno assicurare, nelle fasi operative, la migliore omogeneità possibile fra i diversi soggetti e strutture che intervengono.

Bisogna sempre aggiungere e ribadire che l’omogeneità e l’armonia fra i diversi soggetti e strutture che intervengono in caso di emergenza non è una dote spontanea ed intrinseca nelle strutture e nelle persone, ma deve essere costruita in “tempo di pace”, attraverso momenti informativi e formativi, simulazioni ed esercitazioni, che possano promuovere, testare e consolidare tale attitudine.

3.2. L’organizzazione a livello provinciale

Secondo il modello organizzativo adottato da ciascuna Regione, a *livello provinciale* si attiva il “*Centro di Coordinamento dei Soccorsi - C.C.S.*” nel quale sono rappresentati oltre alla Regione, alla Prefettura-U.T.G. ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell’emergenza, con il compito di:

- valutare le esigenze del territorio,
- impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili,
- definire la tipologia e l’entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale individuando, se non previsti dalla pianificazione d’emergenza, i siti destinati ad aree di concentrazione dei soccorsi.

Il C.C.S. assicura la direzione unitaria degli interventi, da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei Comuni interessati.

Quando il modello adottato dalla Regione non indica l’Autorità responsabile del C.C.S. e non siano vigenti in tal senso protocolli d’intesa tra Prefettura e Provincia, tale funzione si intende assegnata al Prefetto rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone. In ogni caso, fermo restando quanto previsto dal modello organizzativo regionale, le principali funzioni operative sono così attribuite:

- il Prefetto è responsabile dell’attivazione e dell’impiego delle risorse statali presenti sul territorio provinciale, dell’ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di sussidiarietà nei confronti dei Sindaci;
- il Presidente della Provincia è responsabile dell’immediata attivazione e dell’impiego delle proprie risorse, cura le problematiche della rete di viabilità e le reti ed infrastrutture dei servizi, coordina l’impiego del volontariato e mantiene il raccordo con i Comuni interessati dall’evento.

A livello provinciale è prevista una sala operativa unica ed integrata che attua quanto stabilito dal C.C.S. e raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all’evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il costante raccordo con i centri operativi situati sul territorio, la sala operativa regionale e SISTEMA.

In relazione all’estensione dell’area interessata ed alla popolazione da assistere, per supportare l’attività dei centri operativi comunali e per raccordare gli interventi attuati a livello comunale con quelli provinciali, si attivano Centri operativi intercomunali (Centri Operativi Misti - C.O.M.), ubicati in strutture preventivamente individuate, ai quali fanno riferimento più comuni. L’attivazione di tali Centri è effettuata dall’autorità responsabile del C.C.S., a meno della nomina del Commissario Delegato successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza o della delega al coordinamento al Capo del Dipartimento della protezione civile.

3.3. L'organizzazione a livello regionale

Ciascuna Regione interessata all'evento assicura a *livello regionale*:

- l'immediata attivazione e l'impiego della colonna mobile regionale e delle organizzazioni di volontariato;
- la gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sulla base della propria organizzazione, in coerenza con quanto definito dai criteri di massima e nelle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi: i "criteri di massima" da attuare nelle catastrofi sono stati indicati con i documenti pubblicati nella G.U., relativi agli interventi psicosociali (G.U. 29.8.2006), alla dotazione di farmaci e dispositivi medici di un PMA di II liv. (G.U. 25.8.2003), ai soccorsi sanitari (G.U. 12.5.2001);
- l'invio di propri tecnici per le verifiche di agibilità degli edifici, il rilievo del danno, la valutazione del rischio residuo ed indotto, la verifica di potabilità delle acque e gli interventi di bonifica ambientale;
- la partecipazione di propri funzionari all'attività dei centri operativi e di coordinamento istituiti sul territorio;
- la gestione delle reti radio per le comunicazioni di emergenza e l'attivazione e la gestione delle organizzazioni di volontariato dei radioamatori;
- l'impiego dei beni di prima necessità per garantire l'assistenza alla popolazione, stoccati presso i CAPI di competenza regionale.

Contestualmente la Regione, sulla base delle reali esigenze del territorio e delle istanze pervenute dagli enti locali, qualora risulti necessario l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, procede alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza.

Qualora a livello centrale sia ritenuto necessario istituire in loco una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare l'emergenza (Direzione di Comando e Controllo - DI.COMA.C.) la Regione, d'intesa con il Dipartimento, provvede all'individuazione ed allestimento della sede più idonea valutando, in funzione delle caratteristiche dell'evento, l'utilizzo della sala operativa regionale.

La sala operativa regionale che deve assicurare in emergenza l'operatività "h24", garantisce a SISTEMA l'aggiornamento delle informazioni relative alle attività poste in essere, comunica la tipologia e l'entità delle risorse nazionali necessarie per integrare quelle territoriali, e mantiene il raccordo con i centri operativi attivati a livello provinciale e comunale.

Al preannunciarsi o al verificarsi di un evento che richieda l'impiego di mezzi e poteri straordinari, il coordinamento è posto in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri che, per l'attuazione degli interventi, può avvalersi di commissari delegati, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Al verificarsi di una situazione di emergenza eccezionale, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, il Presidente del C.M., su proposta del Capo del Dipartimento P.C. e sentito il Presidente della Regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato d'emergenza, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative del Servizio nazionale di P.C., affidandone il coordinamento al Capo del Dipartimento.

4. Gli eventi di eccezionale emergenza - prima attivazione della Protezione Civile

La struttura di coordinamento operativo a livello locale e nazionale richiede necessariamente alcune ore a partire dal verificarsi dell'evento. *È pertanto necessario che l'attività di primo soccorso e di assistenza alla popolazione sia attivata immediatamente dall'intervento "spontaneo" delle strutture*

di protezione civile che operano ordinariamente sul territorio, la cui capacità operativa non sia compromessa dall'evento. Per evitare che i primi interventi, per quanto tempestivi, si rivelino poco efficaci o si sovrappongano, è indispensabile che fin dalle primissime fasi dell'emergenza ciascuna struttura operi in stretto raccordo con le altre, attraverso un impiego congiunto ed integrato di forze e di risorse, che si deve realizzare con un'azione di coordinamento forte ed univoca.

In caso di eccezionalità della situazione d'emergenza il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Presidente della Regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri può disporre l'attivazione delle strutture operative del Servizio nazionale affidando al Capo del Dipartimento il coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso.

Affinché il Capo del Dipartimento disponga degli strumenti necessari ad operare, tutte le informazioni relative all'evento ed alle prime risposte della protezione civile devono essere comunicate tempestivamente e sin dalle prime fasi dell'emergenza a SISTEMA, come in precedenza indicato. Ogni iniziativa volta ad integrare l'impiego delle risorse già disponibili sul territorio deve essere preventivamente concordata con il Capo del Dipartimento.

La risposta operativa del Dipartimento si articola nella convocazione dell'Unità di crisi, con la partecipazione di tutti gli uffici e servizi interessati, nonché nell'immediato invio di una *Task force* di valutazione, supporto e coordinamento, anche al fine di istituire in loco il Centro di coordinamento nazionale quale struttura di riferimento del Comitato operativo.

Cap. VI

Gli interventi per le situazioni di elevato rischio idrogeologico e di alluvione

1. Interventi per le situazioni di elevato rischio idrogeologico

Con l'art. 17 del D.L. n. 195/2009, convertito in legge n. 26/2010, è stato previsto che per le situazioni a più elevato rischio idrogeologico che richiedono interventi urgenti per salvaguardare la sicurezza delle persone, delle infrastrutture, del patrimonio ambientale e culturale e per la prima applicazione dei piani straordinari a tal fine adottati, con D.P.C.M. sono nominati Commissari straordinari che attuano gli interventi, provvedono alle azioni di indirizzo e di supporto, promuovono intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, emanano gli atti e i provvedimenti e curano le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti.

L'attività di coordinamento delle fasi della programmazione, realizzazione e verifica degli interventi è curata dal Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministero delle infrastrutture ed il Dipartimento della Protezione civile.

2. Gli interventi per i rischi di alluvioni

2.1. La legislazione

La disciplina delle attività di valutazione e gestione dei rischi di alluvioni, per ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, è stata stabilita con il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007.

Restano in vigore le disposizioni della parte terza del “Codice dell’ambiente” emanato con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m., per la “difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche”, e le prescrizioni di Protezione civile, anche per l’attivazione del sistema di allertamento nazionale.

2.2. *Le definizioni*

Le principali definizioni che ricorrono nel provvedimento e ne consentono la corretta interpretazione sono le seguenti:

- *alluvione*: l’allagamento temporaneo, anche con trasporto o mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua. Sono incluse le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, reti di drenaggio artificiale e da ogni altro corpo idrico superficiale, anche a regime temporaneo naturale o artificiale, e le inondazioni marine delle zone costiere. Sono esclusi gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorici;
- *pericolosità da alluvione*: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area. La combinazione delle probabilità di accadimento di un evento alluvionale determina il *rischio di alluvione*;
- *corpo idrico superficiale*: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quali un lago, un bacino artificiale, un fiume, un torrente od un canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione ed acque costiere;
- *bacino idrografico*: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un’unica foce, a estuario o delta;
- *distretto idrografico*: area di terra e di mare comprendente uno o più bacini idrografici limitrofi e le rispettive acque sotterranee e costiere, che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
- *autorità di bacino distrettuale*: ente pubblico non economico istituito a norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006 per le finalità di difesa del suolo e di lotta alla desertificazione, per ciascuno dei bacini idrografici individuati ai sensi dell’art. 64 dello stesso decreto.

3. *Le competenze amministrative*

Le Autorità di bacino distrettuale, ferme restando le competenze del Ministero dell’ambiente, esercitano in particolare le seguenti funzioni:

- adozione dei piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (D.Lgs. n. 152/2006, art. 67);
- valutazione preliminare del rischio di alluvioni (D.Lgs. n. 49/2010, art. 4);
- individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni (id., art. 5);
- formazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (id., art. 6);
- predisposizione dei piani di gestione del rischio di alluvioni: le regioni formano la parte dei piani relativa al sistema di allertamento nazionale, statale o regionale, del rischio idraulico ai fini della protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene (id., art. 7);
- coordinamento territoriale dei piani di gestione del rischio di alluvioni nei distretti idrografici che ricadono interamente nel territorio nazionale, attraverso un unico piano di gestione ovvero di una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico, nonché di piani di gestione coordinati a livello internazionale, quando ne ricorrono le condizioni (id., art. 8).

L'attuazione del D.Lgs. n. 49/2010 da parte delle Autorità di bacino distrettuale è effettuata coerentemente con quanto stabilito dalla parte terza, sez. I e II, del Codice dell'ambiente, per migliorare l'efficacia della loro azione e dello scambio di informazioni, e per realizzare gli obiettivi di tutela ambientale e di protezione dai rischi perseguiti dai due provvedimenti legislativi.

I provvedimenti adottati devono assicurare in particolare quanto segue:

- le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni siano predisposte in modo che le informazioni in esse contenute siano coerenti con le informazioni di cui all'art. 63, comma 7, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 49/2010 ed i successivi riesami siano effettuati in coordinamento con quelli dei piani di gestione dei bacini idrografici;
- la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati - autorità di bacino distrettuale, regioni, dipartimento nazionale della protezione civile - ciascuno per le proprie competenze. I soggetti interessati mettono a disposizione del pubblico, con idonea e diffusa informazione e pubblicazione, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio.

Il D.Lgs. n. 49/2010 non fa alcun espresso riferimento alla partecipazione, sia pure consultiva, degli enti locali sia all'acquisizione delle informazioni per le valutazioni relative alla formazione delle mappe, sia alla elaborazione dei piani di gestione del rischio, che regoleranno la tutela e protezione dei loro territori e delle popolazioni ed attività sugli stessi insediate. Se non per la parte relativa ai piani urgenti di emergenza, ovvero alla pianificazione delle azioni non strutturali di gestione del rischio.

I Sindaci, autorità comunali di protezione civile, capi delle amministrazioni responsabili della pianificazione e gestione del territorio dei loro comuni, insieme con gli altri organi di governo e tecnici dei comuni e delle province, dovranno acquisire approfondita conoscenza dei criteri di individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni, delle mappe che rappresentano le aree soggette a tale pericolo e dei piani di gestione del rischio di alluvioni, per tutte le funzioni che per legge a loro competono e, in particolare, secondo quanto dispone l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 49/2010, per conformare le loro decisioni alla disciplina dei piani di gestione:

- *rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, sia nella pianificazione e regolamentazione, sia nell'attuazione dei singoli interventi, permessi, autorizzazioni, vigilanza (art. 65, commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 152/2006);*
- *predisponendo o adeguando per quanto di competenza nella loro veste di autorità comunali della protezione civile, i piani urgenti di emergenza di cui all'art. 67, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, facendo inoltre salvi i piani urgenti di emergenza già adottati ai sensi della legge n. 267/1998.*

I piani di gestione devono essere ultimati e pubblicati entro il 22 giugno 2015.

4. I Centri di competenza per il rischio idrogeologico e idraulico

L'elenco aggiornato al 2011 dei "Centri di competenza" per la gestione organizzata e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini della protezione civile, è stato approvato con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile in data 20 luglio 2011, pubblicato sulla G.U., s.o., n. 218 del 19 settembre 2011.

Nell'elenco allegato al decreto e con lo stesso pubblicato sono compresi 45 "Centri di competenza" delle amministrazioni statali e regionali, agenzie statali, istituti di ricerca, università ed istituti

universitari e autorità di bacino, con i quali potranno essere stipulate convenzioni secondo le necessità del Servizio nazionale di protezione civile, osservando quanto disposto dal ricordato D.P.C.M..

Cap. VII

La prevenzione del rischio sismico

L'articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 (di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile") prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale e stanziati 965 milioni di euro in 7 anni: 44 milioni per il 2010, 145,1 milioni per il 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per il 2015 e 44 milioni per il 2016.⁸

L'attuazione dell'art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM).

Con l'OPCM n. 3843 del 19 gennaio 2010 è stata istituita una Commissione di esperti del rischio sismico, che ha definito obiettivi e criteri generali per un'efficace azione di prevenzione da attuare con i fondi messi a disposizione dal citato art.11 della legge 77/2009.

L'OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010 regola le modalità di finanziamento degli interventi per la prima annualità (2010), sulla base degli indirizzi espressi dalla suddetta Commissione.

In sintesi, l'OPCM 3907 prevede la realizzazione di: a) studi di microzonazione sismica; b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di interesse strategico per finalità di protezione civile (sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche e sono individuati nei piani di emergenza di protezione civile); c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati; d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione.

Le Regioni possono finanziare gli interventi indicati alla lettera b) fino al 40% delle disponibilità complessive.

I finanziamenti riguardano interventi di prevenzione del rischio sismico nei Comuni in cui l'accelerazione al suolo "ag" non sia inferiore a 0,125g

Con questa OPCM n. 3907 si è inteso:

- promuovere interventi di microzonazione sismica, di miglioramento della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata e delle strutture che fanno parte di infrastrutture cittadine di particolare importanza ai fini dei piani di protezione civile;
- stimolare l'attenzione e la sensibilità dei privati e degli amministratori rispetto alle diverse problematiche poste dal rischio sismico, in modo da far crescere la cultura di prevenzione;
- richiedere un cofinanziamento alle pubbliche amministrazioni locali e ai privati in modo da moltiplicare, almeno duplicare, gli effetti dello stanziamento;

⁸

Il Dipartimento della Protezione Civile valuta lo stanziamento complessivo del Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico (965 milioni di euro in 7 anni) pari a circa l'1%, del fabbisogno necessario per l'adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche.

- puntare alla riduzione del rischio per le vite umane, attraverso il rafforzamento sia delle abitazioni private, sia soprattutto delle strutture pubbliche strategiche, essenziali per la gestione delle emergenze, nonché delle strutture che fanno parte di vie primarie per i piani di emergenza, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità (zone 1 e 2) e alle strutture più vulnerabili.

Gli interventi previsti vengono attuati attraverso i programmi definiti dalle Regioni e dalle Province autonome, a ciascuna delle quali viene assegnata un'aliquota del fondo complessivo, proporzionale al rischio sismico dell'ambito territoriale, così come calcolato a partire dagli studi dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile.

Gli stanziamenti per l'anno 2010 sono stati assegnati alle Regioni con DPCM 10 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. 21.02.2011, n.42.

Nell'ambito del finanziamento complessivo, le Regioni individuano l'eventuale somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici ai privati e ne danno comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile. L'attivazione o meno degli interventi sul patrimonio edilizio privato è stabilita dalle singole Regioni, in relazione alle priorità che la politica regionale di prevenzione ritiene di applicare.

L'OPCM n. 4007 del 13 novembre 2010 regola le modalità di finanziamento degli interventi per la seconda annualità (2011), sulla base degli indirizzi espressi dalla citata Commissione.

La quota stanziata per il 2011, pari a 145,10 milioni di euro è ripartita tra le Regioni per: a) studi di microzonazione sismica (10 milioni di euro); b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d'interesse strategico per finalità di protezione civile (130 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b. e c.); c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati; d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (4 milioni di euro).

Per il 2011 le Regioni dovranno attivare gli interventi sugli edifici privati, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

Cap. VIII

La protezione civile e l'emergenza umanitaria immigrati

1. Lo stato di emergenza umanitaria

Da lungo tempo è in corso un afflusso eccezionale di persone provenienti soprattutto dai Paesi del Nord e Centro Africa che con mezzi estremamente pericolosi, reperiti da organizzazioni ritenute criminose che impongono gravosi corrispettivi, affrontano clandestinamente il viaggio fino alle coste del nostro Paese, con la speranza di conquistare condizioni di vita libere e socialmente dignitose.

Gli avvenimenti che si sono verificati nell'ultimo anno nel Nord Africa, l'evoluzione degli assetti politico sociali verificatisi nei paesi del Magred, in Egitto, in Libia, hanno provocato l'afflusso di un numero straordinariamente elevato di persone, con viaggi nel corso dei quali si sono verificate molte vittime, scomparse in mare per l'inadeguatezza dei mezzi usati, malgrado l'impegno intenso e costante svolto dei servizi di avvistamento e di soccorso della nostra Marina.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011 fu dichiarato lo “stato di emergenza umanitaria” e con l’ordinanza del 18 febbraio 2011, n. 3924 sono state adottate disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza.

2. Il piano di accoglienza degli immigrati

Il 6 aprile 2011 è stato concluso un accordo tra il Governo, le Regioni italiane, l’ANCI e l’UPI, con il quale è stato affidato al Sistema di protezione civile nazionale il compito della pianificazione delle attività necessarie alla accoglienza e dislocazione nelle singole regioni dei cittadini extracomunitari, utilizzando il Fondo della protezione civile per le risorse occorrenti.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3953 del 13 aprile 2011, a valere fino al 31 dicembre 2011 è stato provveduto:

1. all’attribuzione al Capo dipartimento della protezione civile delle funzioni di Commissario delegato per gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza;
2. alla costituzione di un Comitato di coordinamento al quale partecipano i rappresentanti dei ministeri, delle regioni, dell’Anci e dell’Upi;
3. all’attribuzione al Commissario delegato e ad un soggetto attuatore designato da ciascuna regione, i compiti relativi all’individuazione, adeguamento, allestimento o realizzazione di strutture per il ricovero e l’accoglienza degli immigrati e ad avviarle alla gestione anche con la collaborazione dei prefetti;
4. ai soggetti attuatori sono stati attribuiti i poteri e le risorse necessarie;
5. ai comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, fino ad un massimo di 500 posti, è corrisposto un contributo giornaliero di ottanta euro;
6. agli oneri conseguenti all’attuazione dell’ordinanza è stato destinato, quale acconto rispetto a quanto risulterà necessario, la somma di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per la protezione civile.

Nelle varie strutture individuate dalle 19 Regioni e dalle due Province autonome, con esclusione della Regione Abruzzo impegnata nell’assistenza ai terremotati, alla data dell’11 novembre 2011 risultavano accolti n. 22.188 immigrati.

TITOLO II

Il servizio comunale di protezione civile

Cap. I

Autorità ed organi comunali

1. L’autorità comunale di protezione civile

Il Sindaco è l’autorità comunale di protezione civile. Egli sovrintende tutte le attività di protezione civile della comunità e del territorio cui è preposto, presiede il Comitato comunale di protezione civile e adotta gli atti previsti dalla legge.

L'art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, come aggiornato dalla L. 100/12, gli attribuisce tali funzioni e responsabilità che le disposizioni legislative regionali definiscono specificandole operativamente.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari attraverso la struttura di coordinamento comunale, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale.

Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento eccezionale non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Prefetto e al Presidente della regione per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, coordinandoli con quelli del Sindaco.

Il Sindaco esercita le funzioni di autorità comunale di protezione civile, stabilite dall'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con i poteri quale responsabile dell'amministrazione del Comune, attribuitegli dall'art. 50, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

È stato ritenuto che nel sistema delineato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m., al sindaco, quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, compete la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi. Se questi eventi non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco è tenuto a richiedere l'intervento di altri mezzi e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco, le cui attribuzioni hanno natura concorrente - e non residuale - con quelle del prefetto che ne ha la direzione. Ne consegue che in tale ultima evenienza, fino a quando il prefetto non ha concretamente e di fatto assunto la direzione dei servizi di emergenza, il sindaco mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza ed in particolare quelli di allertamento ed evacuazione delle popolazioni che si trovano nelle zone a rischio, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di emergenza, di credibilità razionale, che riguarda esclusivamente l'accertamento della causalità (*Cass. pen., sez. IV, 12 marzo 2010, n. 16761*).

2. Il servizio comunale di protezione civile

Il *servizio comunale di protezione civile* è costituito da:

- sindaco, autorità comunale di protezione civile;
- comitato comunale di protezione civile;
- unità comunale di gestione della crisi;
- struttura di coordinamento comunale;
- comitato comunale di coordinamento del volontariato;
- volontariato di protezione civile.

Sono organi comunali di protezione civile il Comitato di protezione civile, l'Unità di gestione della crisi e il Comitato di coordinamento del volontariato.

Il Sindaco, il Comitato comunale di protezione civile e gli altri organi si avvalgono, per l'esercizio dei rispettivi compiti di protezione e difesa civile, di tutte le articolazioni e unità organizzative comunali in qualità di funzioni di supporto, nonché degli enti e delle aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di strutture esterne operative, secondo le previsioni e le modalità contenute nel piano comunale di protezione civile.

3. Disciplina e compiti del servizio comunale

Il regolamento del servizio comunale o intercomunale è l'occasione per disciplinare i tanti aspetti che oggi sono lasciati alla bontà organizzativa dei sindaci volenterosi. Il Regolamento comunale di Protezione Civile disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio della Protezione Civile del Comune singolo o in forma associata e ne stabilisce l'attività per le finalità di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino delle condizioni di normalità, nell'ottica di assicurare la massima partecipazione delle strutture dell'Amministrazione Comunale alle attività di pianificazione e gestione delle emergenze.

I contenuti del predetto Regolamento sono riferibili, sinteticamente, a:

- individuare componenti e organi del Sistema della Protezione Civile Comunale;
- individuare sedi e risorse operative destinate alle attività di Protezione Civile;
- definire le linee di indirizzo per la redazione e l'aggiornamento del Piano;
- individuare le forme di partecipazione ed informazione della cittadinanza.

L'attività del servizio comunale di protezione civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.

Il servizio comunale di protezione civile è organizzato anche al fine di supportare l'Autorità comunale ed in particolare per definire i rischi, adottare le necessarie misure di prevenzione e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze, gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri enti e amministrazioni competenti nella gestione delle emergenze che, per intensità ed estensione ovvero per esigenza di risorse o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della provincia, della regione o dello Stato.

Costituisce una finalità preventiva degli eventi e calamità la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

3.1. Il Comitato comunale

Il *Comitato comunale di protezione civile* ha funzioni d'indirizzo strategico di tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza: formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi a supporto delle decisioni dell'autorità comunale di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.

Nell'ambito dell'organizzazione comunale il servizio di protezione civile coordina gli interventi di carattere operativo, amministrativo, logistico, di radiotrasmissione, formazione ed i rapporti con gli organismi del volontariato. Tali interventi sono in particolare rivolti a:

- a) organizzare il dispositivo operativo comunale di protezione civile e garantirne la pronta attivazione tanto in emergenza quanto in condizioni ordinarie, sia attraverso il coordinamento delle risorse fornite dalle funzioni di supporto dell'Unità di crisi sia mediante l'acquisizione e l'utilizzo diretto di risorse proprie;
- b) predisporre il piano comunale di protezione civile e le successive integrazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta, provvedendo direttamente agli aggiornamenti di competenza dirigenziale;

- c) organizzare e gestire le simulazioni e le esercitazioni di protezione civile per posti di comando, operative, dimostrative e miste;
- d) promuovere iniziative di conoscenza e prevenzione dei rischi mirate alla diffusione nella cittadinanza e nelle scuole della cultura di protezione civile;
- e) realizzare iniziative per la formazione e l'addestramento professionale, nonché per il mantenimento e lo sviluppo delle migliori condizioni psicofisiche del personale dipendente e volontario della struttura, allo scopo di garantire il livello ottimale di efficienza ed efficacia degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- f) realizzare e gestire il sistema di radiotrasmissioni di protezione civile;
- g) stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato comunale;
- h) svolgere funzioni di collegamento con gli enti e le amministrazioni esterne per le questioni di protezione e difesa civile, rappresentando il Servizio comunale di protezione civile;
- i) realizzare ogni attività ad essa demandata dalle competenti autorità di protezione civile;
- j) esercitare ogni altra attività utile alle finalità di protezione civile.

4. L'Ufficio comunale di protezione civile

L'ufficio comunale di protezione civile assicura:

- a) lo svolgimento di tutte le attività di carattere amministrativo, in particolare la stipula di protocolli di intesa e accordi per la gestione di emergenze a carattere intercomunale, oltre alla redazione di un piano intercomunale;
- b) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del comune;
- c) l'elaborazione e la verifica operativa del piano comunale/intercomunale di protezione civile;
- d) l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa dagli stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali;
- e) l'organizzazione operativa delle attività di soccorso alla popolazione, anche attraverso l'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali;
- f) l'organizzazione e la gestione di un gruppo comunale di volontariato di protezione civile in grado di coadiuvare adeguatamente le attività ordinarie e straordinarie del servizio;
- g) il coordinamento delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194;
- h) il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione delle organizzazioni di volontariato;
- i) la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio.

L'ufficio comunale di protezione civile presenta al Sindaco, almeno una volta l'anno, una relazione circa la propria attività e le linee di indirizzo programmatico per le attività da svolgere nel corso dell'anno successivo.

In tutti i casi di emergenza l'ufficio comunale di protezione civile, in collaborazione con tutti gli altri uffici comunali ed in coordinamento con il comitato comunale e l'unità di crisi assicura:

- a) la turnazione ovvero la pronta reperibilità di un proprio funzionario;
- b) l'apertura continuativa della sala operativa durante le fasi di emergenza, mediante turni;
- c) l'attivazione delle procedure contenute nel piano intercomunale di protezione civile;
- d) il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;
- e) l'organizzazione dell'attività di emergenza.

L'Ufficio comunale provvede agli interventi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza e fenomeni idrogeologici e idraulici secondo quanto stabilito dall'art. 5, commi 2-*quater* e 2-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2011, in precedenza illustrate.

Cap. II

Il Piano comunale di protezione civile

1. Struttura

Il *Piano comunale di Protezione Civile* è ispirato alle direttive statali e regionali in materia. Il Piano è composto da una parte generale, contenente i dati di base, i lineamenti della pianificazione ed il modello d'intervento, e da un manuale operativo, contenente le schede applicative e la cartografia di riferimento. Se necessario, per particolari rischi o eventi limitati nel tempo, possono essere previste appendici speciali al Piano.

2. Linee generali

Il piano comunale è formato tenendo conto delle particolari caratteristiche e vulnerabilità del territorio, della situazione e consistenza dei centri e nuclei abitati, della possibile pericolosità di insediamenti produttivi, della rete di comunicazioni stradali e ferroviarie, degli impianti e reti dei servizi pubblici e di ogni altro elemento ritenuto utile in caso di emergenza, rappresentati con idonea cartografia integrata da documentazione illustrativa di ciascun elemento e fattore nella stessa evidenziato.

Il piano definisce il quadro dei rischi che, tenuto conto degli elementi individuati, possono verificarsi nel territorio comunale, con specificazioni particolari per quelli più temuti e possibili. Fra questi i più ricorrenti sono i rischi di incendi boschivi, di dissesti idrogeologici, di alluvioni e, ove esistono, di industrie a rischio di incidente rilevante.

Il piano ha per fine di prevenire i rischi, individuandoli e sottoponendoli all'attenzione dei soggetti preposti agli interventi volti ad evitare che essi si verifichino. Prevede le misure organizzative e d'intervento per la protezione e l'assistenza della popolazione, per la salvaguardia delle attività produttive, per il ripristino di interruzioni delle reti di comunicazione ed in particolare della viabilità, nel caso che si verifichino eventi calamitosi. Definisce nel caso di emergenza i compiti dell'ufficio e della struttura comunale, l'attivazione e l'approvazione delle organizzazioni di volontariato, il coordinamento con le autorità provinciali e regionali per gli interventi unitari.

3. Approvazione, modifiche, aggiornamenti e divulgazione del piano

Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Sindaco, previo esame e discussione da parte delle Commissioni consiliari competenti che possono esprimere pareri e proposte.

Alla parte generale del Piano è data la più ampia conoscenza alla cittadinanza, mediante apposite campagne informative e l'accesso al servizio telematico pubblico comunale.

4. Calamità naturali - prestazioni di soccorso - onere

In merito alle prestazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali, eseguite da terzi a seguito di delibere dell'Amministrazione comunale per l'affidamento di servizi (trasporto abitanti a strutture di accoglienza), effettuate su disposizione del Sindaco, la domanda di pagamento del corrispettivo non va proposta nei confronti della stessa Amministrazione, bensì per il Dipartimento statale della Protezione civile per conto del quale l'obbligazione è stata assunta, operando il Sindaco nella qualità di ufficiale di governo e, quindi, come organo decentrato dell'amministrazione statale (Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3587).

5. Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi

La Presidenza del Consiglio dei Ministri emana ogni anno gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi durante la stagione estiva, che prevedono la partecipazione dei Comuni alle diverse attività.

I Comuni sono direttamente interessati ed impegnati per la tutela del loro territorio, per la conservazione del patrimonio boschivo, componente primaria ed essenziale dell'ambiente naturale e delle condizioni di vita della popolazione.

A tal fine vengono richiamate:

- l'esigenza di porre in essere da parte degli enti locali di ogni azione a carattere preventivo per la riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi, in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria, attraverso la minimizzazione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia, nel rispetto del patrimonio forestale, del paesaggio e dei beni ambientali;
- il miglioramento ed il potenziamento dell'organizzazione del volontariato, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;
- la necessità di sostenere, predisporre ed aggiornare i piani comunali o intercomunali di protezione civile, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, alle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile e ad informare la popolazione al verificarsi di incendi boschivi sul territorio comunale;
- favorire la diffusione di una cultura di protezione civile dei cittadini, mettendo in evidenza le gravi conseguenze sociali ed ambientali che derivano dagli incendi boschivi e di interfaccia. Sono state ricordate le positive esperienze effettuate con i campi scuola per la diffusione della cultura di protezione civile e di prevenzione e lotta agli incendi effettuate dalle associazioni di protezione civile, iniziative alle quali i Comuni possono dare un aiuto collaborativo ed organizzativo importante senza o con minimo impegno economico.

6. Il Protocollo d'intesa ANCI – Dipartimento della Protezione Civile

Il 24 maggio 2013 è stato rinnovato il Protocollo d'intesa tra il Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Con il rinnovo del Protocollo d'Intesa, l'ANCI e il Dipartimento della Protezione Civile si impegnano a confrontarsi – nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali – sui temi e sugli obiettivi di

protezione civile considerati di volta in volta prioritari, al fine di garantire il miglior funzionamento del Sistema nazionale della Protezione civile a tutti i livelli amministrativi. Il nuovo Protocollo punta a promuovere la diffusione sul territorio nazionale della conoscenza degli atti e degli adempimenti di protezione civile, al fine di facilitarne la comprensione e l'attuazione da parte delle amministrazioni locali, investendo con determinazione su alcuni punti ben circoscritti: la diffusione di una matura cultura di protezione civile, la pianificazione comunale di emergenza e lo sviluppo di un'adeguata capacità di risposta nell'immediatezza dell'evento calamitoso da parte dei territori colpiti.

Cap. III

L'informazione della popolazione sul rischio industriale di incidente rilevante

1. Le funzioni d'informazione della popolazione

Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, dando applicazione alla direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva grandi rischi), stabilì la prima disciplina da adottare ed osservare dai gestori degli stabilimenti che impiegano nelle loro produzioni sostanze pericolose per gli addetti e per la popolazione interessata dall'insediamento territoriale in cui gli opifici sono situati.

La disciplina è stata integrata e modificata dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 e per la sua attuazione sono state emanate disposizioni-guida precise ed agevolmente applicabili che impegnano i gestori degli stabilimenti, il ministero dell'ambiente, la regione, la provincia, il comune, il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco e i suoi organi tecnici regionali

L'art. 22 del D.Lgs. n. 334/1999 ha attribuito al Comune dove è situato lo stabilimento, soggetto a notifica, la funzione di "portare tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore che devono includere i contenuti minimi stabiliti dal provvedimento". Il messaggio informativo deve essere fornito d'ufficio, nella forma più idonea, ad ogni persona e ad ogni struttura frequentata dal pubblico, che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno stabilimento industriale. Deve raggiungere tutti i soggetti interessati dal rischio attraverso un sistema di diffusione capillare ed essere integrato dalla promozione di adeguate azioni finalizzate a stimolare la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei cittadini, per assicurare una efficiente gestione del territorio da parte delle Autorità preposte per fronteggiare le emergenze di natura industriale. Nel diffondere l'informazione i comuni devono, al tempo stesso, non dare messaggi allarmanti e non sottovalutare i pericoli per la popolazione.

Le linee guida per l'informazione della popolazione sul rischio industriale sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007 (G.U. s.o. n. 58 al n. 53 del 5 marzo 2007) e le modalità applicative sono state illustrate con le pubblicazioni effettuate dal Comando nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. Il Piano d'emergenza esterno agli stabilimenti

Per ogni stabilimento industriale il D.Lgs. n. 334/1999 prevede la redazione di piani d'emergenza: piano di emergenza interna (PEI) e piano di emergenza esterna (PEE). Il primo individua le azioni che devono compiere i lavoratori e le squadre di soccorso nel caso di emergenza interna allo stabilimento. Il PEE organizza e coordina azioni ed interventi da effettuare principalmente all'esterno dello stabilimento, per ridurre i danni ed informare la popolazione dell'evento in corso con le modalità concordate con il Sindaco del comune ove è ubicato lo stabilimento.

3. La scheda d'informazione sui rischi d'incidente rilevante

La scheda contiene tutte le notizie riguardanti lo stabilimento, il processo produttivo, le sostanze pericolose trattate, gli eventi incidentali possibili, gli effetti di questi sull'uomo e sull'ambiente, i sistemi di prevenzione e le misure di protezione. È formata dalla proprietà dello stabilimento, secondo le dettagliate istruzioni ed il modello allegato al provvedimento statale che ne raccomanda la rielaborazione ed integrazione da parte del Comune con i dati reperibili sul PEE ed ogni altra illustrazione ed informazione che consenta di rendere meglio accessibili ai cittadini i dati nella stessa contenuti.

La scheda d'informazione costituisce l'allegato V al D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i. ed è composta da nove sezioni delle quali le prime sette comprendono i contenuti minimi da trasmettere alla popolazione che a vario titolo è presente nel Comune ove è ubicato lo stabilimento a rischio.

4. La diffusione dell'informazione

Le azioni da intraprendere da parte del Comune e del Sindaco per realizzare la campagna informativa preventiva e nella fase dell'emergenza sono così elencate nel decreto in esame:

Azioni da intraprendere per realizzare la campagna informativa

Le attività che il Sindaco/Comune deve intraprendere per realizzare una campagna informativa efficace sono sintetizzate dalla seguente check-list:

- a) censire gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- b) reperire i dati dello stabilimento attraverso la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (All. V del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) redatta dal gestore;
- c) esaminare e integrare la Scheda di informazione richiedendo, se necessario, al gestore maggiori dettagli ai fini di migliorarne la comprensibilità;
- d) acquisire i dati demografici relativi al territorio a rischio;
- e) acquisire i dati sulle strutture sensibili ove può verificarsi un'elevata concentrazione di persone (centri commerciali, chiese, stadi, supermercati, cinema, teatri, uffici, alberghi, ecc.);
- f) acquisire dati sulle strutture sensibili ove è presente un'elevata concentrazione di persone vulnerabili (ospedali, scuole, strutture sanitarie, ecc.) in analogia con quanto riportato nel PEE;
- g) predisporre la planimetria del territorio a rischio evidenziando le strutture sensibili e le tre zone a rischio (di sicuro impatto, di danno e di attenzione) indicate anche sulla Scheda informativa;
- h) individuare gli strumenti e i mezzi nonché le modalità per la comunicazione in emergenza, in coordinamento con il gestore dello stabilimento;
- i) individuare i possibili comunicatori/referenti che possono essere coinvolti nella campagna informativa in quanto ritenuti idonei ad instaurare rapporti diretti con la popolazione a rischio;
- j) costituire uno staff per gestire l'informazione preventiva e durante l'emergenza e predisporre corsi di formazione per tutti coloro che potrebbero essere utilizzati nelle attività di diffusione e spiegazione dei contenuti del messaggio informativo;
- k) pianificare la campagna informativa nelle due fasi:
 - *fase preventiva* - in questa fase l'informazione è finalizzata a mettere ogni individuo nella condizione di conoscere il rischio a cui è esposto, i segnali dall'allarme e cessato allarme e i comportamenti da assumere durante l'emergenza;
 - *fase emergenza* - durante l'emergenza l'informazione è finalizzata ad avvertire la popolazione (con i sistemi d'allarme previsti) dell'evento incidentale in atto e ad attivare i relativi comportamenti;

- l) progettare la modalità comunicativa con la quale introdurre e spiegare la Scheda d'informazione attraverso: una lettera del Sindaco, la cartellonistica, le assemblee pubbliche, l'informativa attraverso i media, una pagina web, ecc.;
- m) prevedere la verifica dei risultati della campagna informativa effettuata attraverso la distribuzione di un questionario predisposto sulla base delle indicazioni fornite (allegato 4);
- n) predisporre le idonee azioni correttive attraverso un'integrazione o rimodulazione della campagna informativa;
- o) comunicare le modalità di esecuzione dell'evacuazione assistita (quando prevista);
- p) comunicare i punti di raccolta e informare sul sistema di assistenza immediata degli sfollati con controlli di carattere medico-sanitario;
- q) predisporre segnaletica da apporre sui siti evacuati per rendere noto ove sono reperibili gli sfollati;
- r) predisporre il segnale di cessato allarme;
- s) comunicare i provvedimenti adottati (ordinanze urgenti) per la tutela della salute pubblica (es.: divieto di ingestione di alimenti freschi provenienti da terreni coinvolti nell'emergenza);
- t) utilizzare, ove esistenti, i gruppi di volontariato di protezione civile per le attività connesse alla campagna informativa secondo il livello di qualificazione acquisito;
- u) consultare la pagina web del Dipartimento della protezione civile per visionare esempi di campagne informative già realizzate (www.protezionecivile.it).

Il Sindaco/Comune deve confrontare i dati prima elencati con quanto individuato dal PEE laddove è presente e dare le informazioni coerenti con ciò che è riportato nello stesso piano.

5. Informazioni - aggiornamento - diffusione periodica

Le informazioni rilevate dal rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999 sono verificate ogni tre anni e, del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che intervenga una modifica. Devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. Le notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni, e per gli stabilimenti che trattano le sostanze pericolose di cui all'art. 8 della legge e sono soggetti al rapporto di sicurezza di cui all'art. 21, devono essere aggiornate dal Sindaco in base agli esiti di tale rapporto.

TITOLO III

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Ordinamento del Corpo nazionale

Con il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, è stato disposto il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il *Corpo nazionale dei vigili del fuoco* è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed è una componente fondamentale del *servizio di protezione civile*. Assicura il servizio pubblico di soccorso, la prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale e svolge tutte le altre funzioni assegnate al Corpo dalle leggi e dai regolamenti, nell'ambito di quelle di difesa civile.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha meritato nel corso della sua lunga e gloriosa storia al servizio della comunità nazionale riconoscimenti che onorano il suo simbolo e la sua bandiera, alla

quale il 30 settembre 2009 il Presidente della Repubblica ha conferito due medaglie d'oro, insieme con una dedicata alla memoria del capo squadra Marco Cavagna, per l'opera effettuata a Sarno ed a L'Aquila e in Abruzzo, "prodigandosi con coraggio ed abnegazione per salvare molte vite umane, unendo alla grande professionalità, efficienza e determinazione quel di più di umanità, responsabilità e solidarietà", valutazione condivisa da tutto il Paese.

I servizi dei Vigili del Fuoco sono svolti indistintamente a favore della collettività e gratuitamente ed il Corpo Nazionale non è operatore economico (TAR Liguria Genova, sez. II, 30 ottobre 2008, n. 1925). Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è compreso nelle Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (TAR Lazio Roma, sez. I, 9 febbraio 2009, n. 1301).

L'organizzazione centrale è costituita dal Dipartimento con a capo il Direttore generale del Corpo nazionale.

L'organizzazione periferica del Corpo si articola come appresso:

- a) direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- b) comandi provinciali che esercitano le funzioni nell'ambito provinciale;
- c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, alle dipendenze dei comandi provinciali;
- d) reparti e nuclei speciali per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificatamente preparato e l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

Il Ministero dell'Interno, per lo svolgimento delle attività del Corpo, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, a cui è assegnato il personale volontario. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese raggiunte con il Ministero, possono contribuire al potenziamento delle dotazioni del distaccamento volontario anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico.

2. Personale

Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario.

Il personale permanente ha un rapporto d'impiego di diritto pubblico con l'amministrazione statale.

Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'amministrazione statale, è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali ed è chiamato a prestare servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi, di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo, per i servizi di soccorso pubblico. Può essere destinato in qualsiasi località. È reclutato a domanda ed impiegato nei servizi d'istituto dopo il superamento di un periodo d'istruzione iniziale. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati ed i datori di lavoro, nei casi di richiamo, hanno l'obbligo di conservazione del posto di lavoro. I richiami in servizio sono disposti, per le esigenze prima indicate, nel limite di centosessanta giorni all'anno. Può essere allo stesso affidato il servizio di custodia dei distaccamenti volontari, con obbligo per l'incaricato di ricevere le comunicazioni e le richieste d'intervento e di dare l'allarme. Il personale volontario richiamato in servizio riceve, per l'intera durata del richiamo, il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi per lavoro straordinario, l'assicurazione contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità.

Il personale del Corpo nazionale svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale degli altri ruoli sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Il regolamento dei procedimenti di prevenzione incendi

Il “Regolamento sulla disciplina dei procedimenti per la prevenzione degli incendi” è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011 (G.U. n. 221 del 21 settembre 2011).

Con lo stesso sono definiti la Direzione regionale ed il Comando provinciale territorialmente competenti, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed alla relativa disciplina, le norme per il deposito ed esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendi che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è descritto nell’allegato 1 al regolamento ed è soggetto a revisione periodica. Sono escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui al precedente capitolo.

Le modalità di presentazione delle istanze saranno stabilite con decreto del Ministro dell’interno, che definirà anche i corrispettivi per i servizi effettuati dal Corpo dei Vigili del fuoco.

Particolari disposizioni sono state previste per le attività di competenza del SUAP e per la richiesta di controllo incendi effettuata con le modalità stabilite per la SCIA.

4. Logo, stemmi ed emblemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

L’uso del logo, dello stemma, dell’emblema e di ogni altro segno distintivo dell’immagine del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato riservato esclusivamente agli operatori appartenenti al Corpo ed al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno da quanto disposto dall’art. 15-bis del D.L. n. 195/2009, convertito in legge n. 26/2010.

Il Capo del Dipartimento ha facoltà di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo della denominazione, del logo, dello stemma, dell’emblema e dei segni distintivi, anche nell’ambito di iniziative culturali ed editoriali coerenti con l’immagine e le finalità istituzionali.

L’uso non autorizzato dei suddetti simboli è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Sono stati fatti salvi, in via transitoria, i rapporti instaurati dal Corpo dei Vigili del Fuoco all’entrata in vigore della nuova disciplina che sostituisce quella prevista dall’art. 15 del D.L. n. 39/2009.

5. Interventi di soccorso pubblico

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno dell'effettiva necessità.

In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di difesa civile:

a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

b) concorre alla preparazione di unità antincendio per le Forze armate;

c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa in caso di eventi bellici;

e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno, secondo le tariffe previste nelle tabelle approvate con il D.M. 2 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2006.